



Statuti e Ordinanze della Terra Di Carpineto
disposti concessi e pubblicati
sotto il regime e felice
stato e governo
dell'Illustrissimo ed Eccellentissimo
Signore
GIOVANNI CARAFA
degnissimo duce di Paliano

Roma
presso Antonio Blado Stampatore Camerale
MDLVI

PROEMIO

Poichè è cosa grandemente nociva e dannosa vivere in una Città senza una legge municipale, come ogni individuo, infatti, ha un suo proprio modo di vedere, così ogni Città ha bisogni, necessità, infermità, e indisposizioni proprie differenti e diverse da quelle delle altre, fu consuetudine di quasi tutte le Città servirsi oltre che del diritto Canonico e civile e delle leggi comuni, anche di statuti particolari e leggi municipali proprie.

Coscienti di questo fatto, il Popolo e la Università di Carpineto, dopo aver chiesto ed ottenuto la debita autorizzazione da parte dell' Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore Giovanni Carafa Duca di Paliano, Conte di Montorio, Capitano Generale di Santa Romana Chiesa e Governatore a vita della detta terra di Carpineto e di tutto l'ordine dei Conti, riunito il Consiglio Generalissimo nella sala della residenza al luogo consueto regolarmente e con le solite formalità, con l'assistenza del Magnifico Signore Achille Gigliuzzi da Fermo, luogotenente in detta terra del predetto Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore Governatore, decretò, ordinò, volle e comandò che per il buon governo di detta Università e dei suoi abitanti venissero fatti e composti i presenti nuovi statuti e nel suddetto Consiglio la predetta Università dette e concesse autorità e facoltà di formulare, comporre e articolare i detti statuti ai seguenti cittadini noti per la loro prudenza ossia Pietro Antonio de Fabrizi, Dottore in Diritto Civile e Canonico (I. V.D. ossia Juris Utriusque Doctus Notaio Antonio de Porta, Notaio Pietro Paolo Porcari, Notaio Curzio de Melangolis e Don Andrea de Gorelli, Arciprete della chiesa Cattedrale di San Giovanni. Ad essi fu dato speciale mandato di formulare e comporre le seguenti leggi municipali giovandosi anche dei voti e dei consigli dei seguenti Massari e cittadini di detta terra, ossia Pietro Conti, Giovanni Conti, Giovanni Gambetta, Giovanni Mace(ra), Salvato dè Guidi,

Antonio dè Prosperi, Paolo Mancini, Giovanni Seneca, Angelo Mattei, Paolo Vezzacchini, Nello Sinibaldi ed altri i cui nomi si trovano scritti nei registri della Curia, l'autorità di tutti i quali risulta dai libri dei decreti della Comunità per mano dell'egregio Notaio Fabrizi, Cancelliere di detta terra. I quali tutti soprannominati e deputati dal Consiglio composero e compilarono i presenti statuti e leggi municipali, ed essi e il predetto Consiglio li approvarono così come sono composti e giurando sui santi Vangeli di Dio e toccando le sacre Scritture, promisero di osservarli tutti e singoli in futuro per sempre per la pace e la tranquillità della detta terra di Carpineto, augurando che in virtù di tali leggi, ordinanze e statuti, con l'aiuto di Dio Ottimo Massimo e dell' Individua Trinità e per le intercessioni di Sant'Agostino Patrono di Carpineto, l'Università e il Popolo suddetto con il benepiacito della Santa Sede Apostolica e del sunnominato Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore viva per sempre felicemente.

LIBRO PRIMO

Capitolo 1

Che i capitoli contrari nel presente statuto sono invalidi e che i diritti della Santa Romana Chiesa debbono rimanere illesi.

Poichè si sa che è proprio dei bruti vivere senza legge e che niente invece è più utile e vantaggioso per gli uomini che essi stessi e la loro cosa pubblica vivano e siano governati secondo un preciso regolamento municipale, invocato il lume dello Spirito Santo e invocato parimenti l'aiuto del beato Agostino, nostro Protettore, è stato stabilito e vogliamo che tutti e singoli i diritti e i privilegi concessi alla Santa Romana Chiesa siano sempre salvi e vogliamo che vengano inviolabilmente rispettati. Parimenti se qualche statuto o capitolo, uno o più, per errore o per ignoranza, posti nel presente libro di statuti, fossero contrari ai diritti dei medesimi ad alcuno di essi, fin da questo momento tra gli statuti contrari annulliamo quello che dal Superiore in carica sarà giudicato meno giusto ed onesto, fermo restante l'altro più giusto.

Capitolo 2

Del cero da offrire alla chiesa di S. Agostino

Stabiliamo e ordiniamo che ogni anno nella festa del beato Agostino protettore della nostra terra di Carpineto, il giorno 28 del mese di Agosto, il Cassiere comunale insieme ai quattro Conestabili durante l'Offertorio debbono offrire all'altare un cero del peso di tre libbre di cera a spese della Comunità in onore e lode del Salvatore nostro Gesù Cristo e della sua Santissima Madre e del beato Agostino protettore.

Capitolo 3

La fiera di Carpineto deve essere libera e franca per la durata di otto giorni

Parimenti vogliamo che la fiera solita a tenersi in Carpineto per la festa di S. Agostino sia libera e franca per la durata di otto giorni e precisamente quattro giorni prima e quattro giorni dopo detta festa, in modo che quelli che comprano e che vendono animali o qualunque altra cosa, non siano tenuti a pagare alcuna tassa o altra imposta secondo la consuetudine di dette fiere.

Capitolo 4

Che i Conestabili debbono ricordare al Signore i giuochi

Parimenti vogliamo e ordiniamo che il Vicario e i Conestabili in carica son tenuti a ricordare e a chiedere all'Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore (per il tempo, "Giovanni Carafa, come risulta dal Proemio) di Carpineto che per la festa di S. Agostino si degni organizzare a proprie spese .i soliti giuochi o gare per l'onore di detto Santo e per la ricreazione e il divertimento della popolazione.

Capitolo 5

Che i cittadini di Carpineto debbono fare la fornace per la calce della Curia ogni tre anni

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che gli uomini della terra di Carpineto son tenuti ogni tre anni a condur la legna necessaria per montare e cuocere la fornace (da "calcaia" il dialettale "calecara") della calce della Curia (o Corte, palazzo e residenza del Comune e per metonimia anche gli Ufficiali) per la riparazione della stessa Curia. E nel caso che la calce di detta cottura non venga consumata ed utilizzata nella riparazione di detto palazzo, il Comune stesso la può distribuire per la riparazione dei ponti, delle mura, delle vie e di altre

località dentro e fuori secondo che meglio o più utile sembrerà allo stesso Comune.

Capitolo 6

Del giuramento dell'Ufficiale o Vicario

Parimenti stabiliamo che l'Ufficiale o Vicario della terra di Carpineto, prima che cominci ad esercitare il proprio ufficio, è tenuto a giurare sui santi Vangeli che durante il proprio ufficio osserverà inviolabilmente tutti e singoli gli statuti contenuti in questo libro e che cori ogni sforzo procurerà il buon governo e il buon andamento della terra di Carpineto, secondo la formula seguente: "Io, N.N. , Vicario od Ufficiale della terra di Carpineto, toccando i santi Vangeli di Dio, giuro di procurare il buon governo e il buon andamento della terra di Carpineto per tutta la durata del mio ufficio, e prometto di osservare inviolabilmente tutti e singoli i capitoli del presente statuto e di non agire contro di essi e di non trasgredirli in alcun modo e mi impegno a che tutti i beni, i diritti e i proventi di detta Comunità vengano rimessi nelle mani del Cassiere della medesima, e prometto di rendere a ciascuno il proprio diritto ed ogni somma di denaro secondo la norma dello statuto della terra di Carpineto. e che non riceverò onorari se non nella misura fissata nello statuto e nell'indice fCfr. 1. 2. c. 30 e c. 31 sull'onorario del Mandatario) e secondo che si usa. Giuro e prometto di conservare e rispettare tutte le giuste ed oneste consuetudini approvate benchè non siano scritte. E nel caso che il Vicario o Ufficiale . suddetto ricusasse di giurare secondo detta formula, stabiliamo che non sia ammesso all'ufficio e che non gli si presti alcuna obbedienza, quali che siano le pene indicate ed imposte nelle lettere patenti fLettere di nomina, di presentazione ecc. da parte di Autorità superiori).

Capitolo 7

Della Competenza del Vicario o Ufficiale

Parimenti stabiliamo ed ordiniamo che il Vicario o Ufficiale della terra di Carpineto è tenuto ad osservare tutto ciò che è implicito nella formula del suo giuramento e che tutti i giorni di udienza nell'ora consueta e solita al banco della giustizia al mattino deve sedere in tribunale per esercitare la giustizia. E' tenuto inoltre a definire le stesse cause civili, criminali e miste al più presto possibile e ad esaminare e risolvere senza speranza di alcun compenso ed a difendere secondo giustizia le cause e i diritti degli orfani, delle vedove, dei poveri e delle chiese. Nelle cause al disotto di cinque lire (Libbra, da cui filologicamente deriva l'attuale termine lira, era insieme misura di peso e unità monetaria, con valore vario secondo i luoghi e i tempi. Le altre monete di cui è fatta menzione negli statuti sono: i soldi " Solidi", i quattrini (quattrini), i carlini (caroleus), i bolognini (boloneus), i giulii (iuliic.5 e c.14), i ducati. Qui e nel resto degli Statuti, il latino libbra è tradotto con la voce lira) deve procedere senza formalità, sommariamente, senza alcuna presentazione di livello o scrittura di 'domanda " tra qualunque -categoria d'i persone. parimenti stabiliamo che il suddetto Vicario non 'può nei mandati e nei precetti imporre una pena maggiore al massimo di cinque lire, eccettuati i "casi in cui si tratti di sedare un tumulto, di conservare la pace, di prestar cauzioni di buona condotta o di cause simili di gran pregiudizio, nei quali i casi egli può ed è autorizzata ad imporre la pena che gli parrà conveniente. E vogliamo che il Vicario stesso, quando è possibile trovarla, sia una persona che conosce il diritto, di buona vita, di buona fama e di lodevole condotta.

Capitolo 8

Dell'ufficio del Vicario

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che il Vicario ed i Conestabili della terra di Carpineto insieme ai Capocento (Ossja pacieri detti "Capocento", in quanto incaricati di mantenere e ristabilire la pace tra cento focolari, famiglie o capofamiglia) che sono o saranno in carica per la durata del proprio ufficio, son tenuti e ognuno di essi è tenuto sotto pena del proprio giuramento ad andare e recarsi personalmente insieme all'inizio di ogni mese per la terra di Carpineto e specialmente nella piazza per confiscare le armi e perquisire le persone sospette di esserne in possesso sia a scopo di offesa e sia a scopo di difesa. E puniscano a norma di un altro nostro statuto dal titolo Di coloro che girano di notte (Cfr.1. 3, ec. 42-43), chiunque sarà trovato in giro con le armi o le tenga nelle botteghe situate nella piazza o altrove a meno che non si tratti di persone autorizzate a venderle o a tenerle in efficienza. E curino inoltre che le vie vengano pulite perchè non esalino fetore.

Capitolo 9

Della sindacazione dell'Ufficiale o Vicario

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che il Vicario o Ufficiale della terra di Carpineto alla fine del proprio ufficio è tenuto a sottoporsi ed a obbedire al sindacato dinanzi ai sindacatori deputati o da deputarsi con atto del Consiglio Generale, per la durata di cinque giorni continui, ed a prestare idonea garanzia, i garanti della quale siano uno o più, promettano che il Vicario starà alla legge e pagherà il giudicato.

Capitolo 10

Che il Vicario non può rimanere in carica sulle terre di Carpineto più di sei mesi

Parimenti stabiliamo che il Vicario ed Ufficiale della terra di Carpineto non può rimanere nè esercitare l'ufficio di vicariato nella detta terra di Carpineto se non per sei mesi, passati i quali non deve in alcun modo essere confermato in detto Ufficio, anche se la Comunità stessa ne avesse fatto richiesta con lettere di postulazione o in qualunque altro modo. Se la detta conferma fosse stata concessa, sia invalida in quanto è contraria alle disposizioni dei presenti statuti. E non venga più riammesso neppure per l'avvenire al suddetto ufficio di Vicariato.

Capitolo 11

Che il Vicario non si fermi a mangiare nella casa di alcuno della terra di Carpineto

Parimenti stabiliamo e ordiniamo per evitare sospetti e la corruzione degli ufficiali, che lo stesso ufficiale non può recarsi a mangiare nella casa di alcuno della terra di Carpineto sotto pena di cinque lire per ogni volta, e nessun cittadino può mangiare nel palazzo (del Comune detto anche Curia o Corte. Ancora oggi si usa dire: "n cima a Corte") o altrove con il Vicario, sotto la stessa pena, eccettuati gli sposalizi e le festività pubbliche.

Capitolo 12

Che il Vicario ed Ufficiale della terra di Carpineto non può per sè accusare alcuno

Parimenti stabiliamo ed ordiniamo che il Vicario ed Ufficiale della terra di Carpineto non può personalmente accusare alcuno, ma che deve procedere dietro accusa della parte lesa o per inchiesta d'ufficio dopo aver assunto le informazioni- previste dalla legge.

Capitolo 13

Dell'elezione dei quattro Conestabili e del loro compito

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che ogni anno, è precisamente nella festa della Vergine Maria nel mese di settembre, quattro cittadini Carpinetani di buona riputazione e di buona fama debbono essere eletti a sorte nella chiesa di S. Maria Maggiore e debbono essere proclamati Conestabili nel modo seguente. Il primo settembre, cioè, si riuniscano nel luogo che sembrerà più adatto ai Conestabili in carica, il Vicario, i Conestabili, il Cancelliere della Comunità, i Cassieri della Curia e del Comune e i sedici Massari e i Notai della terra di Carpineto e, dopo aver depresso ogni ambizione, procedano tutti all'elezione di quaranta uomini, dieci per ogni parrocchia, i quali posseggano beni immobili del valore almeno di cento ducati e siano di buona riputazione e di buona fama e di età non inferiore ai 25 anni compiuti. Quindi i loro nomi vengano separatamente per ogni parrocchia rinchiusi in una urna e nella festa della Natività della Vergine nella chiesa di S. Maria Maggiore si estraggano a sorte uno per parrocchia e gli estratti vengano annunziati al popolo e questi siano i Conestabili (Rispondenti agli attuali Assessori Comunali) e il loro ufficio duri sino alla festa dell'Annunciazione del mese di marzo inclusivamente nella detta festa dell'Annunciazione si estraggano dalla stessa urna gli altri quattro nomi nel modo e nella forma ! detti sopra finchè detta urna non sia esaurita e successivamente venga rinnovata nel modo suddetto. I quali Conestabili prima di cominciare ad esercitare la carica debbono prestare giuramento nelle mani del Vicario che assolveranno bene, e fedelmente e legalmente il proprio dovere, tenendo lontano da sè l'odio e l'amore, la prece e l'oro. E sia loro dovere adoperarsi e fare in modo che i presenti statuti vengano osservati inviolabilmente sotto pena del prestato giuramento.

Parimenti stabiliamo che i predetti Conestabili eletti e ognuno di essi in premio del loro lavoro per la durata del proprio ufficio e per i sei mesi seguenti siano immuni da ogni genere di tasse reali e personali da imporsi dalla stessa comunità, della quale esenzione debbono fruire essi e i propri figli e quelli che vivono

con essi sotto 10 stesso tetto e della stessa mensa. Stabiliamo inoltre che uno di essi per settimana faccia da assistente al Vicario durante l'amministrazione della giustizia, eccezion fatta per le cause criminali, difficili e per quelle in cui si debbano ricercare complici e favoreggiatori perchè ingiustizia non venga fatta ad alcuno. Chi farà altrimenti, venga punito con la multa di cinque soldi per ogni volta da riscuotersi dai Cassieri della Curia, a meno che non risulti impedito da una causa legittima e plausibile.

Parimenti stabiliamo che i suddetti Conestabili vestano mantello e berretto neri e scarpe di cuoio almeno per la settimana del loro assessorato sotto pena di cinque soldi per ogni volta che non compariscono vestiti nel modo suddetto, applicando ed esigendo detta pena come sopra.

Parimenti stabiliamo che all'inizio del proprio ufficio debbono eleggere sedici Massari, quattro -Pacieri, le Guardie ! stradali, i Sindaci, dodici Guardie, il Notaio delle Guardie, due Mediatori, un Cassiere del Comune ed altri ufficiali nella forma e nel modo indicati più oltre nel presente statuto. (Per il termine latino, il modo di elezione e la competenza di questi Ufficiali poco più oltre rispettivi capitoli di questo stesso libro).

Capitolo 14

Che l'urna deve essere conservata nella sacrestia della chiesa di S. Maria Maggiore

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che l'urna nella quale sono racchiusi i nomi dei Conestabili deve essere conservata nella sacrestia della chiesa di S. Maria Maggiore e che non deve essere aperta da alcuno se non nei giorni suddetti ed opportuni dopo aver riunito nella chiesa il Consiglio e dopo che è stata celebrata la Messa dello Spirito Santo, sotto pena di dieci ducati per volta da applicarsi come sopra.

Capitolo 15

Che i Conestabili son tenuti a denunciare ai Signori gli abusi del Vicario od Ufficiale

Parimenti stabiliamo ed ordiniamo che i Conestabili della terra di Carpineto hanno il dovere di significare ai Signori della stessa terra l'incapacità e le ingiustizie del Vicario od ufficiale, massimamente quando il Vicario stesso facesse qualche cosa contro la norma dei presenti statuti e contro le antiche e approvate consuetudini della stessa terra e soprattutto nel caso che facesse qualche cosa in danno e pregiudizio del Signore. In caso di inadempienza, gli stessi Conestabili son tenuti alla pena prevista per la violazione del giuramento prestato da applicarsi al momento della loro sindacazione.

Capitolo 16

Che i Conestabili non possono convenire alcuno

Parimenti è stabilito ed ordinato che i Conestabili della terra di Carpineto durante il proprio ufficio non possono convenire in giudizio alcun cittadino Carpinetano in cause civili e pecuniarie e che a loro volta i detti Conestabili non possono essere convenuti da alcuno per le stesse cause, a meno che non vengano citati o essi stessi non citino alcuno per interessi e cause della Comunità. Chi farà altrimenti, cada nella pena di un carlino per volta. E disponiamo che il Vicario non può dar corso a simile convenzione ma che sia del tutto invalida e che venga applicata la pena come sopra.

Capitolo 17

Che i Conestabili debbono curare che d'estate vengano ripuliti i serbatoi e le fontane del Comune

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che i Conestabili della terra di Carpineto son tenuti d'estate quando i serbatoi e le fontane del Comune sono disseccate a farli ripulire dal fango e dalla immondezza e che a tal fine possono invocare il braccio del Vicario e imporre a chi non obbidisce la pena di cinque soldi per ognuno, da applicarsi alla Curia e da esigersi a mezzo del pubblico Mandatario della terra di Carpineto in base al proprio libro di citazione.

Capitolo 18

Che nei bisogni della Comunità i Conestabili possono vendere il ruspa, gli affini, le pizzecherie, le osterie e gli accessi alle gualchiere

Parimenti è stabilito che i Conestabili in carica nei bisogni della Comunità e perchè la stessa Comunità possa trarne qualche provento, curino di vendere al maggiore offerente al lume della candela come si è usato finora, il ruspa (In lat. ruspum, da cui forse ruspaticum (v. SELLA, Glossario ecc., p. 493)), ed è concessione di disporre di quanto vien fuori o si trova ruspando come fanno le galline o altri animali, in un determinato appezzamento di terreno) dei castagni che si trovano nelle proprietà di cittadini privati e non della Curia, purchè venga venduto dopo la festa di tutti i Santi e con il consenso del Consiglio Generale, nonchè gli accessi alle gualchiere (Accessus ad valcas), le osterie, le pizzecherie e cose affini. E nel vendere le cose suddette cerchino con ogni diligenza di stipulare patti e clausole con i compratori in modo che dalle stesse vendite i cittadini ed uomini di Carpineto e i loro beni immobili non vengano danneggiati o lo vengano il meno possibile e senza pregiudizio dei diritti della Curia e del Superiore, se ne ha, nelle cose suddette.

Capitolo 19

Dell'ufficio del Cassiere comunale

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che i Conestabili della terra di Carpineto all'inizio del loro ufficio debbono nominare ed eleggere un Cassiere (Camerarius nel senso di camerlengo o cassiere) della Comunità che sia di buona condotta, di buona condizione e di buona fama, di competente fortuna e di almeno venticinque anni di età, e che nelle sue mani debbono essere rimesse tutte e singole le penalità, i redditi e i proventi della stessa Comunità, con l'onere di custodirli tutti fedelmente e senza frode e che alla fine del proprio ufficio renda conto e ragione di tutte e singole le cose della propria amministrazione ai Conestabili in carica per quel tempo. 'E che obbedisca al sindacato da porsi dinanzi ai signori Sindacatori. Presso detto Cassiere inoltre deve essere conservato il sigillo del Comune. Il quale sigillo egli non deve porre nelle mani di alcuno, e se farà altrimenti, cada nella pena di dieci ducati per volta da esigersi subito come sopra. E se i Conestabili chiederanno al predetto Cassiere il detto sigillo, egli ha il dovere di non consegnarlo e di non apporlo ad alcuna scrittura se non sono presenti i quattro Conestabili o almeno uno di essi e lo stesso Cassiere. In caso che faccia altrimenti, cada nella pena suddetta ogni volta da applicarsi come sopra.

Capitolo 20

Dell'ufficio dei sedici Massari

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che i Conestabili son tenuti all' inizio del loro ufficio ad eleggere sedici Massari (Camerarius) che siano di buona vita, condizione e fama e dell'età di almeno venticinque anni compiuti, quattro per ogni parrocchia. I quali son tenuti a partecipare e presiedere a tutti i Consigli pubblici e privati e a battersi per l'utilità pubblica .e privata. E nei Consigli hanno l'obbligo di porsi insieme al Vicario ed ai quattro Conestabili davanti a tutto il popolo. Chi ometterà di intervenire, cada nella pena di cinque soldi per volta, a meno che non sia legittimamente impedito o si trovi fuori del paese.

Capitolo 21

Dell' ufficio dei quattro Pacieri o Capocento

Parimenti è stabilito che i Conestabili debbono eleggere quattro Pacieri, uno per ognuna delle quattro parrocchie, il cui compito sia quello di sedare odi e inimicizie e curare di riportare tutti alla pace ed alla concordia. E nel caso che non vi riescano nello spazio di tre giorni, son tenuti a farne denuncia alla Curia. I quali Pacieri per le esigenze e le ci occorrenze del proprio ufficio e della Curia possono portare le armi purchè non ne abusino sotto pena del doppio. E sia loro dovere aiutare la Curia in ogni evenienza. E come compenso loro spettante siano esenti soltanto da tutti gli oneri personali soliti a imporsi dallo stesso Comune per la durata del proprio ufficio. E nelle risse e nelle eventualità tanto dei cittadini che della Curia sono autorizzati a imporre precetti e mandati ed a scegliere tre o quattro uomini della propria parrocchia come loro parrà espediente che siano loro di rinforzo e di aiuto. E impongano le penalità che ad essi sembreranno convenienti e secondo che sarà necessario ed esigano dette penalità per conto ed in nome della Curia.

Capitolo 22

Dell'ufficio delle Guardie stradali

Parimenti stabiliamo che i Conestabili della terra di Carpineto entro otto giorni dall'entrata in carica son tenuti ad eleggere e designare quattro uomini da bene, uno per parrocchia, come Guardie stradali (Viales, al. viarii, nel senso di sorveglianti alle strade) del Comune. Le quali Guardie debbono giurare che eserciteranno il proprio ufficio fedelmente e che almeno una volta al mese si recheranno a perlustrare e ispezionare sia i corsi delle acque sia anche le strade dentro e fuori la terra di Carpineto come loro sembrerà più conveniente. E tali Guardie sono autorizzate a impartire precetti e imporre pene a loro arbitrio per tutti e singoli coloro che contravvengono alle loro ingiunzioni circa la manutenzione delle strade dentro e fuori la terra di Carpineto. E dette Guardie debbono denunciare gli inobbedienti alla Curia la quale entro il termine di tre giorni e dietro denuncia delle dette Guardie deve dare esecuzione alle penalità ingiunte nei mandati e, a riscossione avvenuta, la terza parte sia destinata alle stesse Guardie, il resto alla Curia. Le quali Guardie non possono nei loro mandati imporre penalità superiori ai quattro carlini. Sono autorizzate inoltre a tagliar alberi, a rimuovere e distruggere tutte le altre cose e gli ostacoli che ostruiscono le dette strade, avvisando prima i padroni di tagliare entro il termine di due giorni ciò che deve essere tagliato. Si aggiunga a tutto il suddetto che gli inobbedienti ai loro mandati anche se hanno pagato la contravvenzione son tenuti entro tre giorni ad eseguire il mandato già ricevuto, senza attendere un altro. E gli inadempienti cadano di nuovo nella pena di quattro carlini per il fatto stesso, da applicare come sopra. E se le suddette Guardie saranno negligenti nell'ufficio come sopra indicato, cadano nella pena di carlini quattro.

Capitolo 23

Dell'ufficio dei Periti agrari

Parimenti stabiliamo che i Conestabili della terra di Carpineto entro otto giorni dall'inizio della loro carica son tenuti e debbono designare quattro uomini da bene e di lodevole condotta, uno per ogni parrocchia, che abbiano l'età almeno di trenta anni e che vengano eletti Periti (Visores, con significato di ispettori estimatori e periti agrari). E che quanto prima uno di essi si deve recare sul luogo per stimare i danni in qualunque modo arrecati entro il territorio di Carpineto. E quando vi si recano, abbiano il seguente compenso, ossia: fino alla valle di serola e a campo Pruni o dei Pozzi attraverso la pianura, ognuno e per ogni volta, bolognini due, e fino alla contrada di Nazzano possono esigere bolognini quattro; da li fino alla contrada di Valvisciolo, bolognini cinque per ognuno e per ogni volta e non più. E stabiliamo che le loro perizie ed altri accertamenti debbono essere trascritti dal Notaio da nominare dai quattro Conestabili entro due giorni dalla stima e dall'apprezzamento del danno. E qualora tali perizie non venissero trascritte entro i due giorni suddetti, non possono essere più registrate in seguito ma si debbono avere come invalide e nulle. E che il Notaio degli stessi Periti per la stesura degli atti di qualunque ammontare, può esigere ed avere un bolognino e che tali compensi siano pagati dalla parte che ha avanzato richiesta dell'atto e della perizia. E qualora
i
detti Periti una volta chiamati per qualunque titolo si rifiutassero di recarsi a fare dette perizie, paghino ognuno per ogni volta che fa diversamente carlini due da destinare alla Curia. Ed oltre a ciò siano tenuti anche a risarcire interesse e danni a chi li ha subiti. In caso di urgenza che tali Periti non si trovino o al tempo delle messi, chi è in grado di farlo, faccia stimare quei danni per mezzo di due testimoni e con giuramento, e quindi ne riferisca ai detti Periti i quali facciano trascrivere nei loro registri. (Tutto l'ultimo periodo è molto oscuro nell'originale).

Capitolo 24

Dell'ufficio dei quattro Sopraintendenti

Parimenti fu stabilito che debbono essere designati quattro Sopraintendenti (Suprastantes ossia sovrastanti, sorveglianti e intendenti) nella terra di Carpineto dell'età di almeno trenta anni, uno per ogni parrocchia, con il compito di sorvegliare i macellai, i mugnai, i tavernieri, quelli che vendono pane, olio, pesce e tutti gli altri che vendono a peso e misura tanto cittadini che forestieri. E che almeno una volta al mese controllino i pesi, le bilancie e le misure e curino anche che i macellai non macellino carni di animali morti o avariate e che non le vendano se le hanno macellate. E accusino presso il Vicario chiunque sorprenderanno a vendere con pesi e misure falsi o in difetto circa il proprio mestiere nello stesso giorno o

nel seguente in cui sono stati sorpresi. E che si deve stare e credere alle loro denunce e punire i delinquenti con la multa di cinque carlini per volta da applicare ed esigere per due terzi in favore della Curia e per la terza parte in favore degli stessi Soprintendenti. E quelli che vendono con pesi e misure false, oltre la penalità suddetta, perdano anche tutto ciò che hanno già venduto e venga assegnato agli stessi Soprintendenti. E in caso di negligenza, gli stessi Soprintendenti son tenuti a pagare la penalità di quattro carlini.

Capitolo 25

Dell'ufficio dei due Mediatori

Parimenti è stabilito che nella terra di Carpineto debbono essere designati due Mediatori (Consules, con significato di sensali, mediatori o esperti) che siano esperti in arti campestri e di anni quaranta ed oltre, ai quali si concede licenza, facoltà e piena autorizzazione a trattare e a definire entro il termine dovuto in fatto di buoi, cavalli, capre e pecore ed anche su qualunque genere di soccida di animali. E giudichino anche se una data bestia sia stata smarrita o sia perita per colpa o atto del pastore. E che tali Mediatori hanno l'obbligo di redigere in scritto nel proprio registro per atto di Notaio da essi stessi determinato qualunque sentenza che dovranno pronunciare. .

Capitolo 26

Dell'ufficio dei Sindacatori

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che, per accertare le frodi e scoprire i crimini e le ingiustizie degli Ufficiali, al termine della carica del Vicario e precisamente tre giorni prima mentre sono in atto i bandi sulla sindacazione del Vicario, i Conestabili son tenuti e debbono riunire il Consiglio per eleggere uno o più Sindacatori secondo che al Consiglio parrà conveniente e necessario. I quali Sindacatori abbiano autorità di sindacare detti Ufficiali su tutto ciò che hanno fatto, omesso, trascurato o perpetrato. E i Conestabili del tempo debbono indurre e se necessario costringere l'Ufficiale o Vicario entro il termine dei tre giorni in cui si bandisce la sua sindacazione, a trovare e dare effettivamente sufficiente garanzia di stare alla legge e di pagare il giudicato. E il garante abbia beni del valore di almeno cento ducati. Nelle rivendicazioni i suddetti Sindacatori debbono procedere semplicemente e per via diretta, accertando soltanto la verità del fatto. E nel caso che il Vicario o ufficiale da sottoporre al sindacato venisse in tutte o in alcune richieste condannato per sentenza dei detti Sindacatori, vogliamo e ordiniamo che detta sentenza non possa essere appellata e che il Vicario non abbia facoltà di uscire dalla terra di Carpineto, se non a condizione che abbia effettivamente rimesso nelle mani del Cassiere comunale un deposito pari all'intera somma e quantità alla quale risultasse condannato. E se i detti Sindacatori o alcuno di essi sarà trovato doloso o negligente, vogliamo che sia tenuto a tutto i danni, all'interesse ed alle spese che ne sono seguite, da stabilire ad opera degli stessi Conestabili e da dividersi tra coloro stessi che hanno avanzato giuste rivendicazioni e la Comunità di Carpineto. E che mai più in nessun tempo possano avere cariche nella terra di Carpineto.

Capitolo 27

Dell'ufficio delle Guardie comunali

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che le Guardie (Custodes) elette dai Conestabili, durante il proprio ufficio debbono diligentemente e senza frode vigilare a che danni non vengano causati nè dagli uomini nè dalle bestie di qualunque genere a proprietà e terreni di altri. E che debbono accusare a punire a norma degli statuti tutti e singoli gli uomini e gli animali trovati a causar danno. E che debbono notificare la cosa ai padroni delle proprietà e del terreno entro lo spazio di almeno un giorno in modo che il padrone del terreno possa, se vuole, far stimare il danno e mandare i Periti ad accertarlo. E se le dette Guardie o alcune di esse saranno negligenti nell'accertare i predetti danni, siano tenute esse stesse a ripararli e ripagarli al padrone del luogo che ha subito il danno se non ne trovano l'autore e se, per la stessa legge, le denunce sono nulle come se non fossero state fatte. Siano tenuti inoltre ad annotare a far iscrivere nel libro da redigere ad opera del Notaio loro destinato dai Conestabili tutti e singoli i dannificatori (Specie di casellario giudiziario). E vogliamo che dette Guardie abbiano facoltà di accertare i danni dietro denuncia di chi li subisce. E che debbono far riparare tutti e singoli i danni dai responsabili al padrone che li ha subiti nel termine di quindici giorni. altrimenti siano tenute personalmente al detto risarcimento. E vogliamo che si presti fede alle accuse di queste Guardie ameno che gli accusati non oppongano legittima difesa a discarico. E nel caso che accusino

qualcuno fraudolentemente o che abbiano commesso qualche cosa con frode, vengano assolutamente fustigate per tutta la terra di Carpineto (Ossia pubblicamente per il paese). E vogliamo che tale pena non possa essere convertita in pena pecuniaria nonostante qualunque statuto in contrario e salvo sempre il parere del Signore di detta terra, il Vicario però non ha alcuna facoltà di cambiarla.

Capitolo 28

Dei delitti commessi nell'esercizio di un ufficio pubblico

Parimenti stabiliamo che se il Vicario avrà commesso qualche delitto nell'esercizio del proprio ufficio, deve essere punito, se il delitto è atroce ad arbitrio dei Signori e che per ciò stesso deve esser privato dell'ufficio. Se invece il delitto è leggero ed avrà detto parole ingiuriose ad alcuno di Carpineto mentre si amministra la giustizia o altrove, deve esser punito con la pena del doppio per ogni volta, da sottrarsi immediatamente al suo onorario e da assegnare in parte alla cassa del Signore e in parte alla persona ingiuriata, nel caso che l'ingiuriato voglia rimettere l'ingiuria. Se invece avranno mancato nell'esercizio del proprio ufficio i Conestabili e gli altri Ufficiali e il delitto è atroce, siano puniti ad arbitrio del Signore; se non è atroce, siano puniti con la pena del doppio. E in seguito non vengano mai più rimessi ad alcuno ufficio.

Capitolo 29

Di quelli che ricusano le cariche pubbliche

Parimenti stabiliamo che se qualche cittadino di Carpineto sarà stato eletto dai Conestabili o dagli altri Ufficiali a qualche ufficio pubblico ed avrà ricusato, se non è impedito da legittima causa e la causa non viene approvata dagli stessi Conestabili con il Vicario e dalla legge, quello stesso che ricusa cada nella pena di cinque carlini da esigersi per il fatto stesso. E ciò nulla meno può esser costretto dal Vicario ad esercitare quello stesso ufficio al quale fu già eletto, e quante volte replicherà che non vuole esercitare detto ufficio, altrettante sia costretto a pagare la stessa pena sino a che non la eserciterà di fatto.

Capitolo 30

Dell'archivio comunale

Parimenti vogliamo che per le terre di Carpineto venga eletto nel Consiglio Generale un cittadino Carpinetano di buona condizione e fama, che abbia beni del valore di duecento ducati e che sia uomo fidato di nome e di fatto e che per tutta la durata della propria vita sia Archivista. E presso di lui debbono essere custodite tutte le scritture pubbliche e private spettanti alla stessa comunità e deve conservare e custodire gli strumenti dei confini. E tutte queste cose vengano consegnate a lui con inventario fatto per mano del Segretario della Comunità e sia tenuto a restituirle tutte con l'inventario, e a non mostrarle o dare a vedere ad alcuno se non quando sia necessario e con il consenso dei Conestabili. E che in tutto deve avere quella cura che un diligentissimo padre di famiglia userebbe in tutte le cose proprie. Vogliamo che non venga scusato delle stesse scritture se non in caso d'incendio o di rovina di tutto il popolo, che Dio non voglia. Le quali scritture e strumenti debbono esser posti in una cassa a due chiavi di cui una rimane a disposizione dello stesso archivio e l'altra nelle mani del Segretario comunale. Nel caso che detto Archivista smarrirà qualche cosa, deve ripagare i danni alla Comunità e deve esser punito ad arbitrio del Signore.

Capitolo 31

Dei Portonai

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che i Conestabili, quando eleggono gli altri Ufficiali, debbono eleggere anche un Portonaio (Portonarius, in senso di persona incaricata della custodia del portone ossia della porta del paese. V. anche 1. 3. c. 46) loro le chiavi e ammonirli di esser diligenti in tempo di pericolo e in sede vacante. Alla sera, suonata l'Ave Maria della propria parrocchia, debbono curare di chiudere le dette porte e quindi non aprirle ad alcuno se non dopo aver riferito, specificando il nome di chi vuole entrare, al Vicario o ai Conestabili, sotto pena di dieci carlini da applicare come sopra. Che se alcuno avrà aperto senza preavviso come si è detto, e da ciò provenga qualche danno alla popolazione, vogliamo che gli stessi Portonai vengano puniti quali traditori della patria ad arbitrio del Signore, rigettando qualunque discolpa. E' fatta licenza ai detti Portonai nell'ingresso di qualche Principe o Signore di chiudere (Nell'originale: claudere) le

dette porte e chiedere ad essi qualche dono o cortesia. Ed ugualmente nell'ingresso di qualche sposa che viene da fuori purchè rechi la corona sul capo, possono chiedere la somma di un ducato d'oro o meno secondo la qualità delle persone come loro sembrerà. E queste siano le regalie di detti Portonai.

Capitolo 32

Dell'ufficio del Mandatario

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che il Mandatario (Mandatarius, con senso di uscere, messo e simili) che è o sarà in carica, deve essere di almeno venti anni e saper leggere e scrivere. Il suo ufficio è circa le citazioni da fare a richiesta dei cittadini che vogliono chiamare qualcuno in giudizio, nel pubblicare i bandi per i soliti luoghi e ha il dovere di trasmettere le relazioni da fare al Vicario o al suo attuario Ossia segretario, notaio, scrivano ecc.) fedelmente e senza frode. E se avrà riferito qualcosa falsamente e fraudolentemente, deve essere punito con la pena prevista dallo statuto per chi delinque nell'esercizio del proprio ufficio, rCfr. sopra, c. 28) ed è tenuto a riparare il danno alla parte contro la quale fu fatta la relazione. Il quale Mandatario è autorizzato (avutane licenza dal Vicario) a fare le esecuzioni, a prelevare i pegni e a vendere le une e gli altri all'asta ravvisando però il primo possessore della vendita del pegno) e rispettando il termine stabilito dall'Ufficiale per la vendita e per il riscatto del pegno. E detto Mandatario all'inizio del suo ufficio deve prestar giuramento nelle mani del Vicario o dei Conestabili che assolverà fedelmente e senza inganno il proprio dovere per tutta la durata del proprio ufficio.

Fine del Primo Libro. Comincia il secondo delle .Civili.

LIBRO SECONDO

Capitolo 1

Come si deve procedere nelle cause civili

Stabiliamo e ordiniamo che il Vicario che è o sarà in carica, sotto pena del giuramento prestato, è tenuto a procedere nelle cause civili nel modo seguente. Primo, se tra le parti sorgerà una lite inferiore a dieci carlini, deve terminare e decidere la vertenza in giudizio e fuori senza alcuna formalità, ma sommariamente, accertando solo la verità del fatto, senza alcuna scrittura e pubblicazione del processo. Da dieci fino a trenta carlini, invece, si faccia domanda semplice redatta negli atti, e il Vicario faccia rispondere il reo convenuto alla domanda semplicemente presso gli atti. E se il reo confessa la domanda, il Vicario stabilisca il termine di quindici giorni, e anche più d'accordo fra le parti, per risarcire e ripagare il creditore. Se il reo convenuto nega l'addebito, vengano assegnati all'attore cinque giorni per provare la sua domanda. Che se nel termine di detti giorni non l'avrà provata ed avrà chiesto una seconda dilazione, il Vicario trattando la causa semplice e senza formalità, conceda altri tre giorni per la prova, e detto termine sia ultimo e perentorio, a meno che non intervenga qualche evidente e legittimo impedimento, ciò che lasciamo decidere ad arbitrio del giudice. Ma provata la domanda, il Vicario addivenga alla sentenza senza altri dibattimenti in causa, e se l'attore non prova, venga assolto il reo.

Da trenta carlini in poi, quale che sia la somma o la quantità, vogliamo che venga presentato libello o domanda in scritto da parte dello stesso attore e se il reo ne vorrà copia, l'abbia a spese del produttore con il termine di tre giorni a dire ed opporre contro, passato il quale e citata la parte, la lite si abbia per contestata, purchè non osti qualche legittimo impedimento o qualche dubbio da parte del giudice. E da questo momento il giudice stabilisca le proroghe a suo arbitrio secondo le esigenze della causa, le quali dilazioni siano tutte perentorie e come tali debbono essere intese. Il Vicario però abbrevi la causa in modo che entro quaranta giorni utili dal giorno della presentazione della domanda, la definisca e decida per sentenza, salvo che non venga portata per le lunghe per colpa delle parti, sotto pena del risarcimento del danno alle stesse parti. Ripagate le spese sia all'attore che al reo, lo stesso Vicario abbia altri venti giorni per definire la detta causa, in modo che le cause tutte e di qualunque genere vengano decise e terminate entro due mesi. E se il Vicario ricuserà di ripagare le dette spese, vogliamo che gli aventi diritto debbono presentarne richiesta al momento del suo sindacato, e che alle dette richieste lo stesso Vicario non possa opporre alcuna eccezione o sotterfugio ma che sia tenuto a pagare e immediatamente. E vogliamo che contro tale richiesta non si possa opporre la invalidità, purchè in essa siano contenuti i nomi del Giudice, dell'attore e del reo, la cosa e la somma richiesta e la causa per cui viene richiesta.

Capitolo 2

Che il Vicario è tenuto a definire sollecitamente la causa dei forestieri

Parimenti stabiliamo, ordiniamo e vogliamo che se qualche forestiero chiederà giustizia contro qualcuno di Carpineto quale che sia la causa per cui compare dinanzi a lui, il Vicario stesso è tenuto a sbrigarlo al più presto possibile appurando solo la verità del fatto quanto alla questione principale e senza formalità giuridiche, a meno che lo stesso forestiero non preferisca definire la causa in via ordinaria. Se invece la causa sarà di poca importanza e non arriva alla somma di dieci carlini, vogliamo che gli si faccia giustizia subito e che, citata la parte, possa produrre i testi, se ne ha, nello stesso giorno. Se invece non ha testimoni, vogliamo che si stia al suo giuramento purchè non sia persona che non merita credito, avuto prima in detta causa una qualche congettura e presunzione.

Capitolo 3

Del reo contumace

Parimenti fu stabilito e ordinato che se alcuno di Carpineto sarà stato citato tramite pubblico Mandatario dinanzi con tre citazioni un giorno per l'altro in causa civile personalmente o a domicilio e non sarà comparso, il primo giorno venga accusata dall'attore la prima contumacia. E se non comparirà il secondo giorno, venga accusata la seconda contumacia, e se per il terzo giorno non comparirà o si sia dato alla latitanza, venga accusata la terza contumacia dal detto attore o dal suo legittimo rappresentante, e pagati tre soldi nelle mani del Vicario, il Vicario stesso a istanza del richiedente deve autorizzare l'esecuzione nei beni del reo, estendendola prima ai beni mobili e quindi, in mancanza di essi, a quelli immobili.

In terza e ultimo luogo, (Il "primo punto" pare quello accennato all'inizio del c. 1 di questo stesso libro, ma non è facile comprendere il "secondo") stabiliamo che nel rivendicare i debiti e in qualunque esecuzione reale la cosa (Altro passo di colore oscuro nell'originale) deve essere posta nelle mani dello stesso creditore o attore che ne fa domanda, il quale deve custodirla e tenerla in suo potere per dieci giorni, se il debito è inferiore alle venticinque lire per venti, se è da venticinque in più fino a cinquanta. Passati completamente i rispettivi giorni, il reo deve esser citato e gli si deve assegnare il termine di due giorni per riscattare il pegno o per recuperarlo dopo aver pagate le spese di legge per le contumacie ed aver prestato idoneo garante di stare alla legge e di pagare il giudicato. Se poi entro i due giorni mancherà di comparire per sè o per altro idoneo rappresentante, non venga più udito ma liquidato il debito mediante giuramento del pretendente o la deposizione di un testimonio non sospetto o altrimenti per scritture anche non pienamente probanti, seguite tre diverse messe all'asta in giorni diversi, il pegno venga venduto al maggiore offerente. E se non si trova il compratore, a prezzo conveniente venga aggiudicato all'attore che ne facesse richiesta. E se il valore del pegno è maggiore della sorte principale e delle spese incontrate dall'attore, il di più venga restituito al reo. Se invece il Mandatario riferirà al Vicario di beni immobili non avendo trovato i mobili, nè titoli di credito, si deve citare il reo per decidere se non sia il caso di procedere all'esecuzione personale proporzionatamente alla somma dovuta ed alle spese. E se può essere catturato, personalmente, deve essere detenuto in carcere, nè deve essere rilasciato finchè non ha risarcito integralmente l'attore della somma richiesta e delle spese. Se l'azione è reale, l'attore deve esser posto in possesso della cosa richiesta con un primo decreto. E passato un mese entro il quale può comparire, e dopo aver ripagato le spese e prestato la garanzia come sopra, il reo è autorizzato a riavere la proprietà. Se invece il reo non compare, l'attore deve essere posto in possesso con un secondo decreto, ed il reo non deve esser più udito, ma si deve procedere contro di lui e i suoi beni come si è stabilito sopra.

Capitolo 4

Del reo che non risponde alle posizioni dell'attore

Parimenti stabiliamo che quando l'attore produce posizioni e articoli {Formulario e specie di interrogatorio a cui si usava sottoporre il reo} dinanzi al Vicario chiedendo che con le parole "credo e non credo" il reo risponda a dette posizioni mediante giuramento, il Vicario deve assegnare un termine conveniente allo stesso reo citato un giorno per l'altro, e se deferito, il reo non risponde nè allega legittima causa, accusata la contumacia dall'attore, le posizioni o capi di accusa si abbiano per confessati e veri. E lo stesso modo e la stessa forma vengano seguiti nei confronti dell'attore negligente nel rispondere alle posizioni o articoli da esso prodotti nel caso che per legge debbano essere ammessi e non diversamente.

Capitolo 5

Dei rei confessi

Parimenti stabiliamo che quando uno qualunque, chiamato dinanzi al Vicario, confessa spontaneamente gli addebiti, lo stesso Vicario gli deve la qualità della persona e la quantità del debito, per il pagamento di esso, con la condizione che detto termine non può essere raddoppiato se non in cause favorevoli e nella causa del pagamento della dote, nelle quali il Vicario è autorizzato a fissare il termine a suo arbitrio, purchè non arrivi ad un anno, e questa disposizione vogliamo che non venga applicata nelle cause dei forestieri. E dopo che il reo ha confessato il debito, non può essere ammesso ad altro termine contro il volere del creditore, ma il Vicario gli deve ingiungere di non uscire dal palazzo, (Del Comune o Curia) se prima non ha ripagato la somma principale e le spese. E se gli parrà opportuno, il Vicario ha facoltà di porre in carcere anche il forestiero e di non liberarlo se prima non avrà eseguito il pagamento come sopra, a meno che per volere del creditore non sembrerà opportuno fare altrimenti.

Capitolo 6

Del Giuramento

Parimenti è stabilito che quando qualunque cittadino Carpinetano o forestiero viene citato in giudizio dinanzi al Vicario e da esso viene richiesta qualunque quantità di una cosa dovuta per qualunque titolo, per contratto o quasi contratto, e l'attore non potendo o anche potendo provare il credito, si dice disposta a stare al giuramento del debitore, il Vicario deve fissare al debitore un termine al massimo di tre ore e ingiungergli di non allontanarsi dal banco della giustizia prima che o giuri o deferisca il giuramento all'attore. Spirate le quali ore, se il reo ricuserà di giurare, il Vicario deve deferire il giuramento all'attore al cui giuramento si deve stare e credere per qualunque somma, e il Vicario è autorizzato ad arrestare personalmente il reo finchè non avrà pagato il debito e le spese. E viceversa se il reo stabilisca che giuri l'attore, questi deve giurare immediatamente e puramente senza alcuna condizione o modo. Se ricuserà di giurare, il reo venga assolto dagli addebiti e inoltre gli vengano risarcite le spese nella misura da fissare dal Vicario e non ci sia alcuna difficoltà di reclamo da questo risarcimento e da questa tassazione, ma venga subito demandata in esecuzione.

Capitolo 7

Della pena per chi chiede più del dovuto

Parimenti stabiliamo, ordiniamo e vogliamo che se alcuno di Carpineto o che abita in esso o del tutto forestiero, conviene alcuno dolosamente dinanzi al Vicario o ad altro qualunque giudice che si trovi a soggiornare nella terra di Carpineto, per qualunque causa e somma, e viene convinto di dolo perchè il richiesto gli è stato altra volta pagato, venga condannato a ciò " stesso di cui ha fatto richiesta.

Capitolo 8

Che il garante non deve esser costretto invece del debitore principale

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che il Vicario ed ufficiale della terra di Carpineto non può e non deve costringere il garante in qualunque causa sia civile che criminale a pagare qualche penalità o somma, quando il debitore principale per il quale si fece garante, è abile a pagare. E se lo stesso debitore principale è presente e la Curia ne può disporre e in qualunque tempo detto principale sarà tornato nella detta terra di Carpineto, lo stesso Vicario è tenuto dietro richiesta del garante a costringere e forzare ogni modo il detto principale a restituire e rifondere al suo garante tutta e intera la somma che il garante pagò in suo nome, precedendo sommariamente, per via diretta, senza strepito e senza formalità. E se si trovano beni mobili e immobili dello stesso principale, il Vicario è tenuto a investire il garante dei beni predetti, finchè lo stesso garante non venga pienamente ripagato. Vogliamo però che in qualunque fase del processo prima o dopo la sentenza purchè sia prima dell'esecuzione il garante abbia diffidato il debitore principale di cui è garante di presenza e validamente dinanzi al Vicario nel palazzo della sua residenza, il Vicario, dopo che il garante ha premesso la protesta che non vuole più esser tenuto a rispondere per lui, sia autorizzato a considerare come sospetto di fuga lo stesso principale, e che prestato il giuramento, il garante sia immune, libero e completamente esonerato dalla garanzia da lui prestata per il debitore principale suddetto. E da questo momento il Vicario è tenuto ad assumere personalmente cura e custodia vigile e solerte del debitore finchè

non presta cauzione o paga, ponendolo in carcere ed anche in catene finchè non avrà dato nuova idonea garanzia tanto della somma principale che delle spese, citando i creditori se la causa è civile, citando il fisco e le parte lese, se è criminale. E vogliamo che alla disposizione del presente statuto non si possa rinunciare nello strumento di garanzia anche se la rinuncia fosse stata fatta con giuramento, e che si deve presumere dolosa e che non abbia alcun valore.

Capitolo 9

Che il Vicario deve far rispettare gli strumenti pubblici
Parimenti stabiliamo che il Vicario della terra di Carpineto deve rispettare e far rispettare le carte e gli strumenti pubblici di qualunque somma, dote, mutuo o deposito. E se non è avvenuto mutamento di persone, li deve mandare in esecuzione senza presentazione di altra domanda procedendo sommariamente. In caso che vengano impugnati, il Vicario segua l'ordine seguente, ossia, presentato lo strumento, interroghi la persona contro cui è proferito nel caso che sia presente, se le cose contenute in detto strumento sono vere, e se confessa e nulla oppone, il Vicario, seduta stante, le ingiuga di pagare la somma indicata nello strumento a chi lo ha prodotto insieme alle spese incontrate per la causa. Se quello contro cui è prodotto è assente, il Vicario assegni il termine di sei giorni per impugnare detto strumento, spirato il quale, il Vicario faccia mandare in esecuzione contro l'assente lo strumento in parola, a meno che entro quel termine non abbia provato qualcosa che possa legittimamente impedire l'esecuzione.

Capitolo 10

Della convenzione dei minori

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che quando da alcuno vengono convenuti in Curia pupilli e adulti che non hanno il tutore o il curatore testamentari o legittimi, vengano loro assegnati i dativi per atto dello stesso Vicario. Il quale Vicario nell'assegnare i detti tutore o curatore proceda e debba procedere con cognizione di causa e d'ufficio, così che dia e costituisca al detto minore il tutore più idoneo alla lite scegliendolo tra i familiari o parenti del detto minore, con l'obbligo di informarsi sulla sua fede, bontà e lealtà ad opera di due uomini prudenti di Carpineto mediante il loro giuramento. E dopo esser stato così nominato, il curatore deve esser citato insieme allo stesso minore in tutti e singoli gli atti da fare. E ciò perchè i minori non rimangano indifesi. E se si farà altrimenti, gli atti e le cose poste agli atti e la sentenza che se ne deve trarre siano nulli e di nessun valore o importanza e non meritino alcuna esecuzione, ma siano nulli a norma dello statuto e gli atti si ritengano come non fatti.

Capitolo 11

Dell'elezione degli Arbitri

Parimenti stabiliamo che le questioni e cause civili tra persone congiunte per consanguineità ed affinità sino al terzo grado compreso da computare secondo il diritto Canonico, dietro richiesta di una delle parti deve esser data a risolvere per compromesso a due uomini probi da eleggersi dalle stesse parti, i quali debbono esser Arbitri e debbono procedere sommariamente e definire legalmente secondo che le parti si sono accordate nel compromesso. E la parte che non vuol compromettere detta causa, non deve uscire dalla Curia se prima non ne ha fatto il compromesso, sotto pena da imporsi per questo stesso dal Vicario. E ciò abbia luogo a meno che non venga in luce tra le persone congiunte un pubblico strumento nella causa in corso o qualche sentenza di giudice e passata in giudicato, nei quali casi le persone congiunte non debbono essere obbligate al compromesso. E vogliamo che gli Arbitri e gli arbitratori incaricati del compromesso per questione civile da persone congiunte in lite o da altre persone di ogni genere, siano dell'età almeno di , "venticinque anni. E se non definiranno le questioni compromesse con sentenza definitiva entro il termine da assegnare ad essi dal Vicario, a richiesta delle parti il Vicario ingiunga agli Arbitri di comparire personalmente dinanzi a lui, e non escano dal I. palazzo (Del Comune o Curia, sede anche del Tribunale) finchè non abbiano definito del tutto la questione stessa in base al : compromesso ricevuto. E il Vicario in tal caso può imporre una penalità a suo beneplacito, nonostante 10 statuto contrario. E se gli Arbitri non potranno accordarsi su ingiunzione del Vicario eleggano un terzo non sospetto al"le parti. Detto terzo sarà d'accordo almeno con uno dei detti Arbitri e così venga definita la questione stessa. E ciò abbia luogo nella soluzione delle questioni di fatto. Nelle questioni di diritto invece, su mandato del Vicario, eleggano un terzo che abbia facoltà di rinviare tutti gli atti e le cose poste agli atti nella stessa questione al

consiglio di qualche sapiente non sospetto a nessuna delle parti. E come detto sapiente consiglierà, così debbono pronunciarsi gli Arbitri stessi e il terzo aggiunto, sotto pena di dieci lire da applicarsi alla Curia. E queste cose vogliamo che vengano fatte entro quindici giorni dal detto mandato del Vicario, e questo compromesso con relativa elezione degli Arbitri, come si è detto, vogliamo che venga concordato prima della pubblicazione del processo, se viene fatto dinanzi al Vicario.

Capitolo 12

Di quelli che possiedono a giusto titolo e in buona fede
Parimenti stabiliamo che chiunque di Carpineto detiene e possiede a giusto titolo pacificamente e con quiete e in buona fede e a norma di legge qualche bene immobile per lo spazio di dieci anni tra presenti e di venti tra assenti, si deve intendere e ritenere che egli ha prescritto la cosa in detto tempo e che diviene vero signore e padrone della cosa o proprietà stessa e che deve esser giudicato e ritenuto come vero e legittimo padrone, non ostante qualunque statuto in contrario. I beni mobili, invece, vogliamo che vengano prescritti nello spazio di "" tre anni secondo norma del diritto comune.

Capitolo 13

Che la donna dotata non succede con i fratelli al padre ed alla madre defunti senza testamento
Parimenti stabiliamo che la figlia femmina dotata, se ci son maschi, non deve nè può succedere al padre ed alla madre defunti senza testamento, ma che solo i detti figli maschi possono succedere ai genitori morti senza testamento in tutti i loro beni. E vogliamo che la femmina sia contenta della sua dote avuta dal padre o dai beni comuni di ambedue, purchè non sia inferiore alla parte legittima che le spetta per legge. E qualora sia inferiore alla legittima, deve chiedere il supplemento ma non più. E le figlie femmine che non hanno ancora ricevuto al dote, siano contente della dote del casato (De paragio, ossia della dote competente in base alla propria condizione sociale, dividendo ugualmente i beni disponibili tra i vari membri di una famiglia secondo i diritti di ognuno. -Cfr. P.SELLA, op.cit. pag. 414) non inferiore alla legittima. E ciò che dicemmo della figlia femmina, diciamo anche dei loro figli, se ci sono i maschi suddetti. Per testamento però detta figlia femmina può succedere al padre ed alla madre anche se ci son maschi in misura uguale o ineguale per diritto di istituzione o di legato secondo che avranno voluto gli stessi genitori. Sia tenuta però a conferire la dote con i fratelli a norma di legge qualora insieme con essi succede per testamento, a meno che nei loro testamenti i genitori non abbiano tacitamente o espressamente stabilito il contrario.

Capitolo 14

Dei contratti minori

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che il minore di venticinque anni non può far contratto di alienazione, sotto qualunque forma contragga, di beni immobili se non a condizione che intervenga il giuramento, il decreto del Vicario e il consenso espresso di due consanguinei o affini, nel caso che i che i consanguinei non lo assistano. E se verrà fatto altrimenti, il contratto sia invalido in forza della legge stessa. Ed anzi il contratto stesso celebrato senza seguire questa norma, si deve presumere e fingere fatto con dolo. E questo stesso
valga
nei
contratti di donne siano minori che maggiori di venticinque anni. .

Capitolo 15

Della restituzione della dote

Parimenti stabiliamo che, sciolto il matrimonio per morte del marito o della moglie, nel caso che la dote deve esser restituita, il Vicario di Carpineto, procedendo sommariamente per via diretta senza strepito e formalità giuridiche, deve costringere chi ne ha il dovere a restituire la dote consistente i beni stabiliti alla moglie o ai suoi eredi immediatamente dopo la morte del marito o della moglie. E se consiste i beni mobili o in una somma determinata di denaro, a pagarla entro un anno dal giorno della morte a norma del diritto comune. E detta moglie, morto il marito, è autorizzata a prendere di propria iniziativa i beni obbligati per la dote e ritenerli senza ricorrere al processo ed alla Curia, finchè non venga interamente ripagata della propria dote.

Capitolo 16

Dei prestatori d'opera

Parimenti stabiliamo che se alcuno di Carpineto presterà il proprio lavoro ad alcuno per custodire animali o per qualunque altro servizio, è tenuto a prestarlo fedelmente e diligentemente per tutto il tempo pattuito, e che senza licenza del suo padrone non può e non deve recedere dal contratto senza che intervenga qualche legittima causa e se sospende la prestazione in modo diverso, perde e deve perdere il compenso per tutto il tempo che lo ha servito. La quale causa se sia giusta o no deve giudicare il Vicario e subito, e se non la troverà vera, il lavoratore perde come sopra il proprio salario. Se invece accerterà che è vera e giusta, costringa il padrone a versare il compenso al lavoratore senza alcuna dilazione del termine e il prestatore d'opera abbia facoltà di andarsene a suo piacere. Parimenti vogliamo che se alcuno dei lavoratori non esige la mercede del lavoro o del servizio prestato entro un anno dal cessato rapporto di lavoro o di servizio, perde il compenso dell'opera prestata, a meno che per legittimo protesto non sia stata interrotta questa prescrizione in ognuno dei casi predetti e sia stato impedito dall'esigerla per altra causa evidente e giusta.

Capitolo 17

Dell'onorario del Procuratore e del suo ufficio

Parimenti è stato stabilito che chiunque viene richiesto in giudizio o fuori di assumere una procura verso un adeguato compenso e ricusa, deve esser punito con la multa di quaranta soldi per volta. E ciò non ostante è tenuto ad assumere detta procura e competente salario e ad esercitarla in atto per quanto può, salva restando per lui una giusta e ragionevole causa e discolpa, per la quale possa legittimamente esimersi dalla procura. E in compenso di essa riceva dal proprio cliente, se la causa arriva alla somma di venti ducati, carlini dieci; da venti fino a cinquanta ducati, carlini quindici; da cinquanta sino a cento ducati, carlini venti e non più. E altrettanto è autorizzato l'avvocato ad esigere per il suo patrocinio e a tanto il Vicario deve condannare la parte perdente verso la vincente nel tassare le spese. (L'originale di questo passo è molto oscuro).

Capitolo 18

Della mercede dei Notai

Parimenti stabiliamo che i Notai della terra di Carpineto o t che abitano in esso per gli strumenti di contratti di ogni genere o di ultime volontà, nel caso che redigano per la parte che ne fa richiesta uno strumento in forma pubblica e autentica, non possono chiedere oltre le somme seguenti, sotto pena del doppio di ciò che avranno richiesto contro la norma dello statuto. E primo, per strumento contenente la somma da dieci ducati in giù, abbiano carlini tre; da sopra a dieci fino a venti ducati, carlini quattro; da oltre i venti e fino a cinquanta, carlini sei; da oltre cinquanta fino a cento, carlini dieci; da oltre cento possono chiedere un bolognino per ogni ducato sotto la pena suddetta se contro la norma del presente statuto ricevono qualcosa in più. E vogliamo che per il rogito di ogni genere di contratti ed ultime volontà, abbiano bolognini cinque dal compratore o dal testatore. Tali disposizioni non si debbono applicare nei contratti di persone povere, di chiese, di ospedali, di confraternite e altri luoghi pii, nei quali possono chiedere ed esigere metà della tassa predetta. E per la visione di ogni strumento nel protocollo, bolognini cinque, il quale strumento il Vicario è tenuto a dare in visione alla parte richiedente o ad altri per essa. E nel caso che a richiesta delle parti il protocollo venga prodotto dinanzi al Vicario, abbiano bolognini cinque. E il Vicario nel caso che trascriva alcunchè da esso e lo ponga agli atti, abbia bolognini cinque. E nel caso che il Notaio a richiesta delle parti rediga qualche strumento in forma pubblica, avuto il compenso nella misura fissata sopra, entro dieci giorni lo deve consegnare alla parte richiedente sotto pena di carlini dieci da evolvere alla Curia e ciò nulla meno la parte suddetta sia autorizzata ad esigere lo strumento dietro pagamento del dovuto compenso al Notaio, (L'originale di questo passo è molto oscuro) a norma dello statuto.

Capitolo 19

Degli appelli

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che qualunque condannato ha facoltà di appellare dalla sentenza definitiva o che ha valore definitivo sia nelle cause civili che criminali, eccezion fatta per le sentenze dalle quali per diritto comune non si può in alcun modo appellare. Quanto all'appello, lo stesso appellante lo deve interporre in scritto o a voce entro dieci giorni continui dalla sentenza dinanzi al Vicario o altro giudice, purchè l'appello venga redatto negli atti di curia, computando i dieci giorni dal giorno della sentenza o

addebito o dal giorno della sua notificazione, altrimenti se passati i detti giorni non si è appellato o reclamato, la detta sentenza deve rimaner ferma, e dal giudice che l' ha pronunciata deve esser mandata in esecuzione con tr o il con da n n a t o e i suo i ben i se con d o il te n o re d ell a sentenza stessa. Se invece risulterà che è stata appellata, l' appellante deve procurare che la causa stessa di appello, devoluta al giudice superiore venga da questi commessa a qualunque uomo dotto che piacerà a lui, purchè non sia invisio alle parti. E ciò l'appellante deve fare entro venti giorni dal giorno dell' interposto appello, altrimenti la sentenza pr onunciata deve rimaner f erma , come si è det to sopra. Ed è tenuto a far proseguire l'appello stesso entro i detti venti gi orni facendo citar e e presentare la contropar te nel termine della citazione davanti al giudice d'appello. E qualora il giudice rinviante nella sua commissione ingiunga al giudice commissario che in queste cause d'appello, di null ità e aggravio si debba pr ocedere senza domanda, contes tazione di lite ed altre solennità e procedimenti giudiziari richiesti e sostanziali, allora e in tal caso queste disposizioni si devono avere per date. E avvenuta la presentazione, se è necessario, si legittimino le persone e quindi si conceda ad ambo le parti il termine di dieci giorni per giustificare, impugnare e provare per, mezzo sia di testi che di strumenti o per qualunque altra via che loro spetta per legge. Scaduto tale termine, si dia il termine di cinque giorni perentoriamente ad ambo le parti per aver copia di ciò che è stato prodotto, per provare e allegare, spirato il quale, il giudice quanto prima può, deve terminare la causa usando tutta la diligenza e l'impegno richiesti perchè definisca e decida del tutto la causa suddetta e ogni altra simile entro quaranta giorni dall'interposto appello.

Capitolo 20

Come si debbono eseguire le sentenze

Parimenti è stabilito che nelle sentenze non appellate o dalle quali la legge proibisce d'appellare dietro istanza di chi ne fa domanda e ne ha interesse, la sentenza stessa deve esser mandata in esecuzione dallo stesso Vicario, nel modo e nella forma di cui sopra, sotto il titolo: Del reo contumace. (Cfr. 1.2, c.3).

Capitolo 21

Delle scritture private

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che le quietanze ,(In lat. apoca) scritte per mano del debitore quando vengono riconosciute mediante due persone idonee e che hanno notizia della mano dello scrittore e che affermano con giuramento che lo scritto è della mano del debitore che scrive, la quietanza stessa deve esser mandata in esecuzione per atto del Vicario. Se invece non si potranno avere i testi, fatto dallo stesso Vicario il confronto delle lettere del debitore dinanzi a due uomini che sanno leggere e scrivere, venga parimenti mandata in esecuzione. Se invece detta quietanza è scritta da mano di un altro, sottoscritta e corroborata da due testimoni degni di fede, fatta simile ricognizione delle lettere, venga mandata in esecuzione nel modo e secondo la norma detti sopra. E se il convenuto confessa spontaneamente, senza alcuna dilazione di termini le si dia esecuzione sia quanto alla somma principale sia quanto alle spese.

Capitolo 22

Quando viene omessa la condanna alle spese

Parimenti è stabilito che quando il Vicario nella sua sentenza omette di condannare il perdente alle spese verso il vincitore, nelle cause civili 11 reo si deve ritenere e intendere condannato alle legittime spese come se ad esse fosse stato condannato espressamente. E dopo averle legittimamente tassate contro il condannato, il Vicario stesso deve ingiungere l'esecuzione di dette spese e contro tale tassazione del Vicario non si può nè appellare nè reclamare, a meno che la detta tassazione non sia evidentemente eccessiva.

Capitolo 23

Quali individui possono esser fermati come sospetti e fuggitivi

Parimenti è stabilito che chiunque risulta debitore per contratto o quasi contratto o per qualunque titolo, e non possiede nella terra di Carpineto beni stabiliti, mobili e semoventi sufficienti al risarcimento del suo creditore, dal creditore stesso può esser giurato come sospetto dinanzi al Vicario, il quale non deve

autorizzare la cattura se prima non ha, accertato il debito almeno mediante giuramento del creditore, prestato il quale, deve autorizzare la cattura. E posto il debitore in carcere non lo liberi da detto carcere contro il volere del creditore a meno che non presti garanzia di stare alla legge e di pagare il dovuto per legge. In caso che il debito venga negato, il Vicario deve fissare al creditore il termine di tre giorni per provare il suo credito. Se lo proverà per strumento o per testi idonei, il sospetto e fuggitivo giurato deve esser condannato alla somma principale ed alle spese e queste il Vicario faccia effettivamente rifondere da parte del debitore o del garante. E se darà pegni equivalenti, il Vicario li aggiudichi al creditore il quale li abbia in luogo del prezzo non pagato. Se non proverà l'attore, il Vicario lo condanni a tutte le spese e danni nella misura da fissare dallo stesso Vicario, e inoltre alla pena di dieci lire da destinare alla Curia. E che nessuno può essere giurato e ritenuto sospetto o fuggitivo, se il debito non arriva alla somma di dieci carlini.

Capitolo 24

Della vendita e della compera dell'invasore di cosa posseduta da altri

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che se alcuno della terra di Carpineto sotto pretesto di nuovo titolo comprerà o acquisterà il possesso di cosa posseduta da un altro, che l'altro possiede parimenti sotto pretesto di detta compera o acquisto, il Vicario è tenuto d'ufficio a rimettere in possesso il prima possessore di detta cosa a mantenerlo dopo averlo reimmesso e ingiungere al detto nuovo compratore o acquirente che, sotto pena da imporsi a suo arbitrio, non lo disturbi in tale possesso e lo deve difendere con la autorità della legge. E se il secondo compratore vuole intentare causa, gli imponga di procedere per via di legge osservando le norme. Se alcuno avrà venduto come sopra o altrimenti alienato una stessa cosa a due, sia e venga ritenuto padrone della cosa venduta o alienata quello che di essi la comprò per primo, anche se non ha preso o non ha ottenuto il possesso e la detenzione della cosa, ma il secondo compratore ha diritto verso il venditore al risarcimento del prezzo, dei danni e dell'interesse. E oltre a ciò chi ha venduto la detta cosa a due, paghi per il fatto stesso la pena di lire dieci.

Capitolo 25

Del congruo

Parimenti è stabilito che se alcuno di Carpineto avrà qualche bene immobile da vendere, è tenuto a ricercare e interpellare i più prossimi nel grado della stirpe di quelli che l'hanno venduta a lui e quelli tra loro che l'hanno venduta per ultimi. Dopo di questi è tenuto a ricercare i propinqui e i vicini a cui egli stesso è legato ed è tenuto a vender la cosa a quello che tra essi la vorrà comprare a prezzo giusto e conveniente secondo che si usa vendere o comprare simili cose nella terra di Carpineto. E se i congiunti in pari grado di parentela e di affinità che vogliono comprare sono più di uno, in tal caso si definisca a sorte chi tra loro debba comprare. E i detti più prossimi vicini e aderenti possono cacciare il compratore dietro rimborso del prezzo ad essi pagato da detta cosa venduta, o costringere il venditore a restituire il prezzo ricevuto per semplice mandato del Vicario. E inoltre il venditore per non aver osservato la norma dello statuto, cada nella pena di carlini dieci da esigersi seduta stante e da applicare alla Curia, e ciò nulla meno venga osservata la norma dello statuto.

Capitolo 26

Dell'anticipo della caparra

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che la compra e la vendita di qualunque cosa mobile e immobile o semovente abbiano vigore subito che si conviene nel prezzo e viene prestata in effetto la caparra anche se il prezzo non è stato interamente versato e che non possano per alcun quesito titolo essere rescisse. E se il dante l'arra vorrà perderla e ritrarsi dalla compera, allora sia tenuto a raddoppiare l'arra al venditore, e anche il venditore che ha ricevuto la caparra se vuol recedere dalla vendita, sia tenuto a dare raddoppiato ciò che aveva ricevuto come caparra al compratore. Tanto vogliamo che abbia luogo nelle compere e nelle vendite contratte solo consensualmente. Quelle invece che furono corroborate con scrittura per mano di Notaio, Il Vicario è tenuto ad osservarle ed a farle osservare inviolabilmente. E deve costringere i contraenti anche mediante arresto personale a consegnare la cosa venduta e il compratore di volontà e con il consenso delle stesse parti.

Capitolo 27

Del trasferimento delle locazioni

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che chiunque di Carpineto o che abita in esso abbia ricevuto in locazione o in enfiteusi una cosa immobile profana o ecclesiastica in perpetuo o a termine, ha facoltà e può rispettivamente anche senza interpellare il padrone, darla in dote e a titolo di dote a chiunque la voglia dare e obbligarla, però senza ledere il diritto del sub padrone al quale diritto vogliamo che non venga recato alcun pregiudizio. Se la locazione è a termine, deve restituire la cosa al padrone reale, dopo che lo stesso padrone ha risarcito le migliorie utili o necessarie fatte in essa allo stesso locatario. Se invece alcuno come sopra, avendo in locazione o in enfiteusi una cosa in perpetuo o a termine, la vuoi passare in locazione ad un altro con canone maggiore o minore, ha facoltà di farlo anche senza udire il padrone, sempre però senza, come si è detto, pregiudizio di questi. Nè il padrone ha facoltà di muover causa al locatario o privarlo di essa locazione sotto pretesto di insolvenza del canone per ogni tempo, a meno che presso gli atti di Curia non risulti protesto scritto. In caso diverso, vogliamo che il pagamento si presuma avvenuto ogni anno nei termini dovuti.

Capitolo 28

Che il colono deve avvertire il padrone al momento della mietitura, della vendemmia e degli altri frutti

Parimenti è stabilito che il colono nel periodo delle messi, delle vendemmie e degli altri frutti è tenuto ad avvisare il padrone del podere e della vigna un giorno avanti, perchè si rechi al podere ed alla vigna per il grano e il mosto a lui spettanti e per gli altri frutti a lui dovuti a suo luogo e tempo opportuni. E se il colono ometterà di fare quanto sopra nel chiamarlo, cada nella pena di due ducati dei carlini da applicarsi alla Curia e per un terzo al padrone del terreno. E vogliamo che si creda al padrone del fondo mediante giuramento se il colono lo defrauda nella quantità dovuta, e che il colono sia tenuto per il fatto stesso a pagare la somma giurata, e che in alcun modo nè alcuna eccezione abbia facoltà di rikusare.

Capitolo 29

Delle ferie e dei giorni festivi

Stabiliamo e ordiniamo che tutti i giorni siano giuridici, eccettuati i seguenti che comandiamo di osservare e di rispettare. I quali sono: tutte le Domeniche, il giorno della Natività di nostro Signore Gesù Cristo, il giorno della Circoncisione e dell'Ascensione in cielo. Il giorno della Natività della Vergine Maria, dell'Annunciazione, dell'Assunzione in cielo, della Concezione e Purificazione. I 1 giorno di Pasqua di Cristo con i due seguenti, il giorno del Corpo di Cristo, il giorno della natività di S.Giovanni Battista, il giorno di Pentecoste con i due seguenti, il giorno di tutti gli Apostoli, il giorno di S.Lorenzo, Di S.Agostino Protettore nostro,
di
S.Antonio , di S.Lucia, di S.Sebastiano, di S.Rocco, dei quattro Dottori della Chiesa, dei quattro Evangelisti, di S.Nicola, di S.Michele Arcangelo, di S.Martino e S.Vittorio. La festa di tutt'i i Santi e le altre feste di Santi che la Chiesa Romana comanda di onorare e celebrare. Questi come pure i giorni di grande occupazione ossia del le messi, delle vendemmie, e i giorni di ferie dal primo Giugno sino al quindici Agosto, e per la vendemmia dal giorno in cui comincia sino a quello in cui finisce, debbono essere alieni dalla trattazione di cause. In tali periodi e giorni in alcun modo si deve rendere giustizia in materie civili e in cause ordinarie, ma stabiliamo che si soprasseda e vogliamo che il tempo e i tempi non corrano. Nelle cause sommarie e per commissione, invece, si proceda ad arbitrio del giudice secondo la norma dello statuto.

Capitolo 30

Indice (In lat. Index. nel senso di tavola e tariffario dell'onorario del Vicario

Per domanda presentata negli atti e oralmente posta in scritto, bolognini uno; per copia di detta domanda, bolognini uno; per replica a detta domanda fatta in forma semplice se negata al momento della contestazione, quattrini due; per domanda o libello prodotti in scritto con l'atto e copia, quattrini otto; per copia di detta domanda o libello richiesti dalla controparte, quattrini otto; per risposta o eccezioni a detta domanda prodotta in scritto con copia e l'atto, quattrini otto. Per produzione di eccezioni di qualunque genere di repliche e simili, bolognini due; per produzione di qualunque scrittura semplice insieme con l'atto

e la copia, bolognini due; per copia di dette eccezioni, repliche e la detta scrittura semplice, bolognini due. Per produzione di pubblico strumento con atto e copia, bolognini tre; per copia di detto pubblico strumento bolognini tre; ed altrettanto in caso che venga registrato presso gli atti della Curia, per detta registrazione, bolognini tre. Per ogni atto replica e controreplica orali, scritti presso gli atti, bolognini uno. Per ogni giuramento da prestare da alcuno a istanza della parte senza scritto quattrini tre. Per ogni giuramento da prestare in scritto con richiesta di scrittura presso gli atti, bolognini uno. Per ogni giuramento da prestare quando si sia convenuto che uno o giuri o deferisca il giuramento e la causa è stata conclusa con tale giuramento non riceva nulla. Per ogni teste esaminato senza alcuna scrittura eseguita presso gli atti, quattrini tre, per ogni teste esaminato in via semplice e per scrittura di ciò che dice presso gli atti, bolognini uno; per ogni teste esaminato su articoli e interrogatorii, bolognini due; per copia di deposizioni di testi esaminati come sopra da dare in forma semplice, bolognini due per ogni teste; per copia in forma pubblica delle deposizioni di testi per la pubblicazione e con firma di Notaio, bolognini tre, oltre il suddetto; per ogni teste da esaminare entro il territorio di Carpineto e fuori della Curia su qualunque differenza con sopraluogo del Vicario, bolognini due, e mezzo; per sopraluogo ad esaminare qualche donna, (Cfr. 1.3, c.34) infermo, abbia come quando riceve in Curia e non più; per sopraluogo a prender visione di qualche differenza dentro Carpineto dalla parte che ne fa richiesta, bolognini cinque. Per accesso a prender visione di qualche differenza fuori Carpineto, fino ad un miglio, dalla parte che ne fa richiesta, carlini uno. Per ogni teste da esaminare su detta differenza senza articoli e interrogatorii, quattrini sei e il doppio per ogni esaminato su articoli e interrogatorii. Per copia semplice di qualunque atto, bolognini uno. Per copia di testi, di processo a causa richiesta dalla parte e data in forma semplice, per ogni atto e scrittura riceva come sopra, e se la darà in forma pubblica per la pubblicazione e con firma di Notaio, bolognini cinque. Per ogni sentenza definitiva, bolognini sette e mezzo e altrettanto per copia semplice di essa. Per copia di detta sentenza richiesta e data in forma pubblica, bolognini dieci. Per ogni decreto da emanare nell'assegnazione del tutore o curatore e nel contratto di minori e di donne, (Cfr. sopra, cc. 10/14) bolognini sette e mezzo. Per copia semplice di detto decreto, altrettanto. Per copia in forma pubblica, bolognini dieci. Per ogni compromesso da concordare tra le parti, un bolognino da ognuna delle parti. Per copia semplice di detto compromesso, altrettanto, e per copia in forma pubblica, bolognini dieci. Per ogni garanzia di buona condotta data dalle parti, da ognuna di esse bolognini uno ed altrettanto per copia di detta garanzia richiesta dalle parti e data in forma semplice, ossia bolognini due dalla parte richiedente, e per copia in forma pubblica bolognini dieci. Per ogni pace, (Ossia, per strumento di pace conclusa tra le parti in contesa. Cfr. 1.3, c.10 e 1.1, c. 21) da ognuna delle parti bolognini uno per copia riceva come per la garanzia. Per garanzia da dare ad istanza della Curia, non riceva nulla. Per ogni mandato o precetto dato in scritto a richiesta di alcuno, bolognini uno. Per revoca di detto mandato o precetto, bolognini uno. Per sopraluogo ad accertare qualche differenza, oltre un miglio, bolognini dieci dalla parte richiedente. Per ogni lettera remissoria e rogatoria, bolognini uno. Per ogni commissione d'esecuzione a istanza di privati, quattrini tre. Per sopraluogo per fare qualche esecuzione dentro Carpineto, bolognini tre e mezzo; fuori Carpineto, fino a un miglio, bolognini sette e mezzo; da oltre un miglio, carlini due. Per ogni contumacia accusata da privati, (Nell'originale segue: "et la excecata" che forse sta per "executa" o per altro quattrini tre; per cancellazione di accusa fatta a mezzo bandi, quattrini .tre. Per ogni termine da dare ad alcuno a istanza del creditore e spontaneamente accettato dal debitore, quattrini tre. Per altri termini da dare ed accettare in causa per provare o difendere e simili, non riceva nulla. Per produzione di supplica con rescritto per mano e con sigillo del Superiore, bolognini tre. Per qualunque rinuncia di privati e cancellazione della stessa, quattrini tre. Per ogni protesto orale presso gli atti, bolognini uno. Per copia di detto protesto data in forma semplice, altrettanto. Per copia di detto protesto da dare in forma pubblica con firma e bollo di Notaio, bolognini cinque. Per contumacia dichiarata dallo stesso Vicario contro alcuno che non compare, non riceva nulla, ma dopo la terza contumacia, venga ingiunta l'esecuzione contro il contumace. Per qualunque sequestro o rappresaglia da concedere, bolognini sette e mezzo. Per ogni dichiarazione di persona sospetta, bolognini cinque. Per ogni bando da ordinare a richiesta di alcuno, quattrini tre. Per commissione di immissione per cui uno viene posto in possesso e in tenuta, bolognini tre. Per sopraluogo a porre alcuno in possesso entro Carpineto, bolognini cinque. Per detto sopraluogo per porre alcuno in possesso e tenuta fuori Carpineto: fino a un miglio, bolognini sette e mezzo; da oltre un miglio, carlini due. Per copia di detta commissione e immissione in possesso o tenuta in forma semplice, bolognini due e mezzo. Per copia di detta commissione da dare in forma pubblica, bolognini dieci. Per atti eseguiti in cause criminali contro persone ricercate, denunciate, accusate o processate per parte della Curia, non riceva nulla. Per atti eseguiti presso gli atti di Curia oralmente o in scritto, riceva lo stesso che nelle cause civili. Per sentenza definitiva condannatoria in dette cause criminali, non riceva nulla dallo stesso condannato. Per sentenza in assoluzione da pronunciare nelle dette cause criminali in favore del processato come sopra, carlini due, ed altrettanto per

copia semplice di essa. Per copia di detta sentenza assolutoria data o da dare in forma pubblica, bolognini venti. Per scarcerazione e incarcerazione in cause criminali, carlini uno.

Capitolo 31

Della mercede del Mandatario

Per ogni citazione e per ogni persona citata, riceva quattrini uno dalla persona citante. Per ogni bando da emanare a istanza del richiedente, quattrini tre. Parimenti per ogni esecuzione da fare a istanza del richiedente, entro Carpineto, quattrini tre. per ogni esecuzione da fare fuori Carpineto fino ad un miglio, quattrini sei; da oltre un miglio, bolognini due. Similmente per ogni rappresaglia da fare entro Carpineto, bolognini due. E se farà detta rappresaglia fuori Carpineto, fino ad un miglio, bolognini tre; da oltre un miglio, bolognini cinque. Similmente per immissione di alcuno in possesso o tenuta entro Carpineto, bolognini tre. E se porrà alcuno in possesso fuori della terra fino ad un miglio, bolognini quattro e da oltre un miglio, bolognini sei. Similmente per ogni sequestro da fare a istanza" di alcuno dentro Carpineto, bolognini uno; fuori, bolognini tre. Similmente per ogni precetto da presentare a istanza di alcuno dentro Carpineto, bolognini uno; fuori, bolognini tre. Similmente per ogni citazione da presentare in scritto o per rescritto con inserzione di inibizione, bolognini due. Similmente per qualunque altra scrittura o sentenza da presentare alla parte avversa a richiesta di alcuno, bolognini tre.

Termina il Libro secondo. Comincia il Terzo sui reati (Le pene fissate nel libro terzo sono ancora molto gravi. Tra esse oltre quelle pecuniarie e detentive figurano la morte (1.3. c.9 e altrove). la forca. il rogo (1.3. c.20 a 50). il taglio dalla mano (1.3. cc.21. 27. 35) il marchio in fronte. (1.3. c.19) la fustigazione (1.3. c.48) le galere, (cc.20, 50) la tortura, (c. 1.57) la diffida, la confisca e devastazione dei beni (c.10), il bando, (c. 27) l'esilio a vita, (c.9) la gogna (c.10) l'infamia iuris (c.20) pene convenzionali (c.4) ecc. Da questo e dagli altri libri degli Statuti risulta che l'autorità del Vicario era grandissima e che egli solo aveva poteri di ordine esecutivo, amministrativo e giudiziario. Ciò spiega le frequenti disposizioni e la costante preoccupazione degli Statuti diretta a prevenire e punire gli abusi.

LIBRO TERZO

Capitolo 1

Come il Vicario deve procedere contro i reati

Stabiliamo e ordiniamo che il Vicario di Carpineto contro i reati, le colpe, le trasgressioni e i delitti può e deve procedere in quattro modi o per inchiesta da condurre in virtù del suo puro ufficio e autorità. o dietro denuncia di Ufficiali competenti. o dietro causa delle parti. E nel caso che abbia scelto una via contro un Carpinetano. un domiciliato o un forestiero che eventualmente avesse mancato in parole o in fatti in detta terra o nel suo territorio e distretto. non gli è proibito tornare ad un'altra. a condizione però che omettendo tutte le solennità di diritto e di fatto, per l'accertamento dei delitti e per scoprire la verità il Vicario non sia tenuto ad osservare altre solennità che quelle richieste dalla legge come sostanziali e necessarie per la validità del processo. quando costa del delitto stesso. Vogliamo, inoltre, che per inchiesta non si possa procedere contro delitti senza sangue o con leggero versamento di sangue avvenuti tra coniugi fino al terzo grado da computare secondo il diritto Canonico. nè per delitti simili commessi dal padrone. dal padre e dall'avo. E parimenti vogliamo che nei casi di adulterio. incesto o stupro. il Vicario non possa procedere d'ufficio. ma per via di accusa e denuncia fatta o da fare dal marito, dal padre, dal fratello o da qualche attinente della donna adulterata da computarsi fino al secondo grado a norma del diritto Canonico. Nei reati, dunque, vogliamo che si osservi il procedimento seguente. Il Vicario. cioè, per pubblico Mandatario faccia citare il reo del delitto a comparire dinanzi a lui personalmente e non per interposta persona. Se comparirà. parola per parola con parlare materno per una più chiara intelligenza del suo interrogato, gli (Sibi che per sè si dovette riferire al soggetto ossia al Vicario, ma atteso il genere di questo latino si può dubitare che si riferisca all'accusato) faccia leggere tutta l'inchiesta e il tenore dell'inchiesta, e gli ordini di rispondere immediatamente sì o no mediante giuramento. Se nega l'addebito e il delitto di cui si tratta è atroce tanto che si debba imporre una pena afflittiva del corpo, lo faccia chiudere in carcere sotto buona custodia. Quindi riceva i testi almeno nel numero di due, superiori a ogni sospetto che depongano "de visu" e li esamini diligentemente, citando il reo a prendere visione dei giuramenti degli stessi testi. E dopo averli regolarmente ricevuti ed esaminati, se il reo viene convinto del delitto, stabilisca il termine di cinque giorni al reo per ricevere copia del processo e delle testimonianze e per dire e opporre contro. Spirato tale termine,"

se il reo nulla produrrà o proverà che lo discolpi, lo condanni con sentenza definitiva alla pena del delitto da stabilire a misurare in base ai relativi statuti. (in cui, cioè determinata la pena per i singoli delitti). Se detto reo avrà ammesso spontaneamente il delitto, lo condanni come sopra e non gli conceda facoltà di appello. Se invece il Vicario non dispone di testi contro l'accusato ha legittimi indizi probanti e urgenti, in base alla legge, lo sottoponga alla tortura e procuri che ne esca vivo. Il Vicario però non può effettivamente porre il reo a tale tortura, se non dopo aver dato copia degli indizi allo stesso reo o a suo procuratore, con il termine di tre giorni per impugnare e dissipare i detti indizi. Spirato il termine, se il reo non proverà o non produrrà nulla di più urgente, il Vicario lo ponga alla tortura come sopra. E vogliamo che lo stesso accusato non possa esser posto alla detta tortura se non si son chiamati e non sono presenti i Conestabili della terra di Carpineto o almeno due di essi, e che non si possano dare al detto accusato più di tre scosse. (In lat. quassus). Se dopo di questo l'accusato continua a negare, si citano il fisco, il denunciante e il querelante e si fissi loro il termine di due giorni per dare, se ne hanno, altri indizi sufficienti. Se li adducono, datane visione e stabilito il termine come sopra, il Vicario ponga di nuovo il detto reo accusato alla tortura. Se invece non ne adducono, prestata dallo stesso reo idonea garanzia per la somma che sembrerà al Vicario, il Vicario lo faccia scarcerare e lo rilasci nella libertà di prima. Se il reo non comparirà, accusate le tre contumacie, premesse le tre citazioni a domicilio o personalmente un giorno per l'altro, se si tratta di un domiciliato, se invece si tratta di un forestiero si citi con tre citazioni per pubblico Mandatario in piazza, un giorno per l'altro in scritto o in forma, e quando venga posto al bando per mezzo del pubblico mandatario e sia per sempre esiliato dalla terra di Carpineto e dal suo distretto. E se comparirà entro tre giorni dall'emanazione del bando, abbia facoltà di recuperare le contumacie e si proceda contro di lui nella forma prescritta. Se non comparirà, non venga più udito e si abbia per convinto e reo confesso come se fosse stato convinto per propria confessione o mediante testi. Se verrà in potere della Curia, rigettata ogni difesa, si proceda contro di lui all'esecuzione della pena, soppesando diligentemente la qualità e la quantità del crimine e secondo la norma dei detti statuti.

Se invece il delitto non è atroce e si deve imporre solo una penalità pecuniaria di qualunque somma, se il reo comparirà e il delitto verrà da lui confessato spontaneamente, accordato il beneficio della quarta parte della pena per la confessione, paghi integralmente le altre parti o subito o al termine da stabilire dal Vicario. E nel caso che comparirà e presti idonea garanzia di stare alla legge e di pagare il giudicato e di ripresentarsi sotto pena da imporre dallo stesso Vicario, non può essere arrestato personalmente. E se verrà convinto per via legale, paghi tutta la pena per il delitto, e inoltre per la negativa paghi e debba pagare lire dieci. Quando il Vicario procede dietro accusa delle parti in alcun modo può procedere contro l'accusato se non dopo che ne ha avuto due testimoni legittimi o legittimi indizi e dopo averli avuti ed ammessi come sopra, proceda contro l'accusato nel modo e nella forma suddetti. E se in alcun caso verrà scoperta la falsità dell'accusante o che i testi erano stati corrotti, o che per altre vie di legge è stato ammesso alla propria difesa e questa non si è verificata, il detto Vicario oltre la pena d'infamia da stimare in base all'accusato considerando la sua qualità e facoltà, condanni lo stesso accusatore alla pena di venticinque lire da pagare subito e da applicare per la terza parte dell'infamato e per il resto alla Curia. E se il Vicario procederà altrimenti, sia tenuto alla pena del prestato giuramento e a tutto il danno causato alle parti.

Capitolo 2

Che il Vicario deve terminare i processi criminali entro un mese

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che il Vicario in carica è tenuto a definire tutte e singole le cause criminali e miste nel termine di un mese, a partire dal giorno dell'apertura dell'inchiesta o della presentazione dell'accusa, a meno che la qualità del delitto e la necessità della cosa o del processo non richieda una più lunga dilazione.

Se non si è potuto terminare il processo per colpa delle parti, il Vicario deve condannare il reo del crimine trovato colpevole con sentenza definitiva secondo la gravità del delitto; se invece lo trova innocente, lo deve assolvere sotto pena di venti lire per ogni processo non definito entro il detto termine.

Capitolo 3

Quali sono i testi legittimi in cause criminali

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che i minori venticinque e i maggiori di quattordici anni sono testi idonei in qualunque causa criminale e mista ed anche le donne purchè d'altronde siano di buona fama, e

tutti e singoli i figli di famiglia possono essere ammessi ed esaminati e che le deposizioni e testimonianze di tutti i predetti valgono e tengono indifferentemente.

Capitolo 4

Del modo di procedere in materia di pene convenzionali

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che le pene convenzionali, di comune accordo legittimamente apposte a qualunque contratto devono essere esigite dallo stesso Vicario. E stabiliamo che contro i violatori di esse il Vicario di Carpineto può procedere d'ufficio. Circa le quali penalità, Istituita l'accusa dalla parte avente Interesse e non altrimenti, il giudice stesso può e deve procedere in quel modo con cui procede nelle cause criminali, condannando la parte accusata quando deve essere condannata. E quando alla conclusione del processo e all'esecuzione, queste cause vanno giudicate del tutto criminali e in esse si può procedere come sopra (Cfr. 1.5, cc. 1-2).

Capitolo 5

Del termine entro il quale il Vicario deve procedere contro i reati

Parimenti stabiliamo, e ordiniamo che il Vicario non può procedere contro alcuno o alcuni di Carpineto per via d'ufficio su infrazione, reati, offese, verbali o reali e commessi senza sangue passati, se non su quelli che furono commessi e perpetrati tre anni prima del tempo del suo ufficio, oltre il quale termine detti delitti verbali e senza sangue si debbono intendere prescritti. Gli altri crimini invece, non vengono prescritti se non in base al diritto comune.

Capitolo 6

Che il forestiero che accusa è tenuto a prestar garanzie

Parimenti stabiliamo che se alcuno non suddito della Curia di Carpineto sposterà accusa o denuncia contro qualche cittadino carpinetano o contro un domiciliato nella stessa terra, dietro richiesta dell'accusato, è tenuto a dare idonea garanzia di risarcire danni, interessi e spese nel caso che detto accusato o denunciato venga assolto. Che se ricuserà di prestare detta garanzia nel termine in cui gli è richiesta dall'accusato, il Vicario non può procedere oltre nella causa, ma è tenuto e deve assolvere l'accusato.

Capitolo 7

Degli eretici e dei patarini

Parimenti decretiamo che tutti e singoli gli uomini patarini, catari (I patarini detti anche catari "pari" erano eretici a fondo manicheo, sorti nei secoli XII e XIII. Al tempo degli statuti, Lutero "1483-1546" era morto da dieci anni) sodomiti e lussuriosi contro natura a qualunque condizione e setta appartengano, debbono essere puniti con le pene previste dalla legge e sin da questo momento vogliamo che sottostiano alle pene stabilite dal diritto comune.

Capitolo 8

Dei traditori

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che chiunque farà qualche tradimento contro il Signore o la Comunità di Carpineto, deve essere punito con la morte e che tutti i suoi beni debbono essere dati pubblicamente alla Curia. Se invece alcuno avrà fatto tradimento contro privati della terra di Carpineto, deve essere punito con la pena di cinquanta ducati per volta, da applicarsi per due parti alla Curia e per la terza a colui in danno del quale fece tradimento. E se non potrà pagare tale pena, la sconti nel corpo ad arbitrio del Vicario. E se non potrà essere catturato, venga diffidato dalla terra di Carpineto e dal suo territorio e distretto.

Capitolo 9

Dell'omicidio e della sua pena

Parimenti stabiliamo che chiunque di qualunque condizione sia, quando la legge non lo permetta, dolosamente e meditatamente commetta omicidio sia dentro che fuori la terra di Carpineto e nel suo

territorio e distretto o altrove ovunque, se può essere catturato e viene in potere della Curia, deve esser punito con la morte. Se non può essere catturato deve essere diffidato sotto la pena capitale di morte dalla terra di Carpineto e del suo territorio e distretto così che per l'avvenire non può tornare in detta terra in nessun tempo e deve per sempre e senza remissione essere esiliato da detta terra e dal suo territorio e distretto, e deve mantenersi alla distanza di venticinque miglia dalla terra di Carpineto. E inoltre, sempre nel caso che non può essere catturato i suoi beni devono essere venduti all'asta pubblica e destinati per due terzi alla Curia e per la terza parte agli eredi della persona uccisa. E se in seguito in qualunque tempo verrà in potere della Curia, deve essere punito con la morte come sopra. E le cose suddette abbiano luogo e se non avrà ottenuto, perdono dagli eredi dell'ucciso. E se non l'ha ottenuto, non può in alcun modo presentare al Superiore domanda per ottenere la grazia, ed ogni grazia ottenuta senza la pace è nulla in forza della stessa legge. E le disposizioni suddette, tutte e singole, abbiano luogo e corso contro gli omicidi dolosi e volontari. Negli omicidi casuali invece, commessi per legittima difesa propria o in uno qualunque dei casi nei quali per legge comune vengono tollerati gli omicidi, si applichino le leggi comuni.

Capitolo 10

Della violazione della pace

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che qualunque cittadino o abitante di Carpineto dopo aver fatto la pace con alcuno e della stessa pace consta per strumento pubblico, infrangerà la stessa pace commettendo omicidio e così rompe la pace: se non può essere catturato deve essere per sempre diffidato dalla terra di Carpineto e dal suo territorio e distretto, e inoltre tutti i suoi beni mobili ed immobili debbono essere venduti pubblicamente all'asta in favore della Curia di Carpineto e tutte le case di detto violatore della pace debbono essere distrutte dalle fondamenta e le altre proprietà sue debbono essere devastate. Se invece alcuno romperà la pace raggiunta percuotendo con sangue e con armi, deve essere punito, oltre la pena convenzionale, al pagamento di cinquanta ducati. Se invece romperà la pace percuotendo solo con le mani, se con sangue, venga punito con dieci ducati e in più, oltre la pena imposta negli statuti della terra di Carpineto per simili delitti, (Cfr. 1.3, 0.12) si esigano tutte e singole le dette pene nel modo suddetto. E se altre non sono contemplate nello strumento: della pace, si debbono intendere come apposte nello stesso strumento della pace e siano e debbono essere esigite contro detto violatore della pace o contro il suo garante immediatamente dopo commesso il delitto. E assolutamente e sempre il nome del violatore della pace sia e debba essere scritto sulla porta della sala della Curia di Carpineto in cui si esercita la giustizia e con questa scritta: " Il tale, N.N., è violatore della pace", così che sia per sempre in fame nè possa in alcun caso fare da testimone. E chiunque presterà qualche aiuto a favore di detto violatore della pace o lo seguirà per aiutarlo e difenderlo o lo scorterà con armi per la terra di Carpineto o sarà con lui in guerra contro l'ingiuriato o lo ricetterà nella propria casa, deve esser punito, con la pena di dieci ducati, oltre che con la pena a cui è tenuto l'altro per le cose suddette a norma degli statuti. E detta pena si deve esigere ogni volta che si sarà contravvenuto in tutte e singole le cose suddette.

Capitolo 11

Della impugnazione, minaccia ed estrazione di armi

Parimenti stabiliamo che chiunque impugna la spada, il pugnale o 11 coltello contro alcuno, per la sola impugnazione deve pagare la pena di trenta soldi per volta. Se estrarrà dette armi contro alcuno, per la sola estrazione paghi carlini sei per volta. Se le spianerà o esploderà contro alcuno, per ogni volta la pena sia di carlini sei. Lo stesso intendiamo dire di tutte le altre armi. Ma se si lancerà contro alcuno con le armi e senza armi, sia punito con due carlini. Ed ognuna di queste pene si deve esigere separatamente e non deve esser confusa con la susseguente minaccia o estrazione con o senza armi.

Capitolo 12

Delle percosse con o senza armi

Parimenti stabiliamo che chiunque avrà percosso o ferito alcuno con armi o con quegli strumenti che per diritto comune vengono sotto il nome di armi, al capo con sangue e con frattura del cranio, sia punito con dieci ducati per ogni ferita. Se invece senza sangue e con frattura del cranio, venga punito con la stessa penalità. Se invece con sangue ma senza frattura del cranio, sia punito con ducati tre. Ma se avrà colpito o ferito alcuno con le stesse armi alla faccia o al collo col sangue e da tale ferita deriva una cicatrice enorme e che rimane per sempre, sia punito con ducati dodici. Se invece la cicatrice non è permanente, venga punito

come per le percosse con sangue alla faccia o al collo con le stesse armi come sopra, a ducati dieci. Se senza sangue, con ducati tre. Se invece alcuno con dette armi come sopra avrà colpito o ferito un altro dal collo in giù in qualunque parte del corpo, se con sangue, sia punito con ducati sei; se senza sangue, con ducati tre. Nella stessa misura venga punito chi avrà morso alcuno dal collo in su e dal collo in giù come abbiamo detto sopra a proposito delle armi. Se invece alcuno avrà percosso un altro con schiaffo, con il dorso o con e con il pugno anche a mano vuota e con il gomito alla faccia, se con sangue, paghi ducati cinque per volta; se senza sangue, paghi ducati due per volta. Se invece fuori della faccia, dal collo in su, se con sangue, paghi ducati tre; se senza sangue, ducati due. Se invece in qualche altra parte del corpo dal collo in giù, se con sangue, ducati due; se senza sangue, ducati uno. Se invece qualcuno avrà spinto un altro o gettato a terra o lo abbia preso a calci o lo abbia preso per i capelli, per la barba o per la gola, paghi per ogni volta ducati uno ed ogni atto sia punibile separatamente. Se lo avrà trascinato per terra o per altro luogo, paghi, ducati due. Se gli farà saltare denti dalla bocca, per ogni dente paghi ducati tre oltre la pena per le percosse, e lo stesso diciamo se gli avrà guastato qualche dente. Se invece qualcuno avrà prima lanciato contro un altro la mano e i 1 piede e dopo che è caduto e giace a terra lo percuote e bastona, deve esser punito con la pena del doppio per ognuno di detti casi e per ogni volta. E se il delinquente non paga tali pene entro dieci giorni da che ha commesso il delitto, le sconti nel corpo ad arbitrio del giudice, tenuto conto però della qualità del delinquente e del delitto.

Capitolo 13

Dell'asportazione e dell'indebolimento di membra

Parimenti stabiliamo che chiunque ciecherà un occhio ad un altro, o gli asporterà del tutto il naso, l'orecchio o la mano, il labbro o il piede o altro membro o lo indebolirà altrimenti così che la mano e il piede del colpito o alcuno di queste membra divengono inservibili, paghi per pena ducati venticinque. Se viene asportato del tutto un dito della mano o del piede colpito, per ogni dito il reo paghi ducati cinque oltre la pena stabilita per le percosse. E se non può pagare detti cinque ducati ed è stato catturato, venga punito nella persona ad arbitrio del Vicario. E se non potrà esser catturato, venga diffidato dalla terra di Carpineto e dal suo territorio e distretto finchè non otterrà perdono dal ferito ed avrà pagato la pena del presente che del precedente capitolo, il diritto alla legittima difesa, sulla quale vogliamo che vengano rispettate le leggi comuni.

Capitolo 14

Che nessuno deve percuotere alcuno tenuto da un altro

Parimenti stabiliamo che nessuno deve percuotere una persona tenuta da un terzo o mentre è tenuta eretta da un terzo. Chi farà altrimenti, incorra nella pena del doppio di ciò a cui sarebbe obbligato nel caso che percuotesse un altro, e con simile pena venga punito il terzo che fraudolentemente e con malizia tiene quello che viene in tal modo percosso.

Capitolo 15

Del sequestro di persona e della violenza con o senza armi

Parimenti stabiliamo che chiunque avrà catturato ingiustamente qualche persona paghi per ogni volta e per il solo sequestro a titolo di pena carlini dieci. E se l'abbia catturata ingiustamente o no, si stia e si creda a chi ha subito, l'ingiuria. E ciò abbia luogo solo con le persone superiori ai quindici anni. Se poi qualcuno userà violenza a mano armata, paghi per ogni volta la pena di carlini dieci. Se senza armi, carlini quattro.

Capitolo 16

Della pena di chi lancia contro un altro o nella casa di un altro

Parimenti (stabiliamo) che se alcuno lancia ingiustamente una pietra contro un altro senza coglierlo, paghi per ogni pietra lanciata carlini due. Se prenderà una pietra contro un altro ma non l'avrà lanciata, paghi per ogni volta carlini uno. Se alcuno avrà lanciato pietre o simili dalla casa propria o di altri o da altrove contro un altro o altri o in altra casa con scienza del padrone della casa: chi l'avrà lanciata, sia punito con carlini tre per ogni pietra, se non avrà colpito; se avrà colpito, per il solo lancio sia punito con carlini otto oltre che con la pena stabilita per le percosse con armi (Cfr. sopra, c.12). E in ognuno dei casi suddetti, con la stessa pena

sia punito il padrone della casa dalla quale saranno state lanciate con scienza del padrone di casa o lui tacente e non proibente.

Capitolo 17

Dello scassinamento di case e dell'insulto

Parimenti stabiliamo che se alcuno forzerà o scassinerà una casa o la porta di una casa nella quale si trova il padrone della casa stessa o si sia rifugiato qualche altro a scopo di difesa, o avrà presunto di entrare con violenza nella casa, incorra nella pena di scudi venti se il fatto avviene di giorno; se di notte, la pena venga raddoppiata. Se qualcuno come sopra avrà percosso un altro sotto il tetto della propria casa (In pinnali domus) e se avrà assalito alcuno nella casa propria o in cui abita, paghi per pena ducati dodici se con armi; se senza armi, ducati otto di giorno e di notte la pena venga raddoppiata ogni volta. E ; qualunque vicino che disponendo di armi non avrà soccorso con le k armi e non avrà prestato aiuto all'offeso ed aggredito, ameno che non siano nemici tra loro, impedendo l'offensore o gli offensori e i loro soci e seguaci nel modo migliore possibile dopo che udì e sentì il rumore, chiunque farà altrimenti paghi carlini cinque ed anche più ad arbitrio del Vicario secondo la qualità del fatto e sempre fermi restando gli statuti speciali precedenti. Si debbono includere in questa disposizione tutti i vicini presenti nelle prime sei case più vicine alla casa dell'offeso in grado di soccorrerlo, eccettuate le donne ed altre persone deboli, così che debbono rimanere impuniti coloro che in tal modo soccorrono ed aiutano. Se poi uno avrà assalito Un altro mentre si trova nel podere proprio o avuto in locazione o in condizione, sia punito con ducati otto per volta se con armi; se senza armi, paghi ducati quattro oltre la pena per le percosse in ognuno dei casi predetti, ed anche se non avrà percosso, paghi la pena suddetta. E in tutti e singoli I casi suddetti di aggressione, l'aggredito nel difendersi non sia tenuto ad alcuna pena. E per assalto e insulto si deve intendere l'azione di chiunque avrà appostato un altro a fine di colpirlo o quella di chiunque senza che precedano parole rissose tra loro avrà percosso un altro, o quella che mentre uno si è già recato in casa di alcuno o si trova in casa propria o presa in locazione o posseduta in nome d'altri ovunque sia posta, l'altro gli avrà detto: "Rovaglioso" o "rovagliosa", o "vieni. fuori" o altre parole ingiuriose simili. (Le espressioni tra virgolette sono in volgare nell'originale).

Capitolo 18

Della pena di chi porta le armi

Parimenti stabiliamo che chiunque di Carpineto o che abita in esso o forestiero con frode e con dolo e con un contegno atto a far nascere evidentemente sospetto, porterà armi di offesa e quei strumenti che vengono sotto il nome di armi per la terra di Carpineto, cada nella pena per ogni volta che sarà sorpreso di carlini dieci. Per il porto del pugnale e della piombaiuola, cada nella stessa pena. Inoltre perda le armi stesse, da consegnarsi al Vicario se saranno state trovate e confiscate da lui. Parimenti se alcuno le porterà per difesa, per ognuna di dette armi cada nella pena di carlini quattro per ogni volta. Parimenti se alcuno porterà nascoste in luogo insolito, per esempio nelle maniche o altrove nella propria persona armi a scopo di offesa o qualcuno di quegli strumenti che rientrano nel nome di armi, cada nel doppio della pena predetta. E ognuno di buona fama abbia facoltà di accusare ed abbia la quarta parte della penalità egli si creda mediante e con un teste idoneo.

Capitolo 19

Dei furti

Parimenti è stato stabilito che se uno nella terra stessa di Carpineto o nel suo territorio e distretto avrà rubato o avrà contrattato refurtiva del valore di due ducati dei carlini e da dieci lire in giù, sia tenuto per la prima volta alla pena dal quadruplo. Se una cosa del valore di oltre dieci lire, per là prima volta paghi ugualmente 11 quadruplo, e venga bollato in fronte. E se per la seconda volta avrà commesso un furto di qualunque valore, sia assolutamente fustigato. Nel caso che commetterà un terzo furto, venga sospeso al laccio e condannato alla forca e in tal modo muoia come ladro famigerato. E ciò abbia luogo purchè i tre furti raggiungano in tutto il valore di ducati sei, ed anche quando uno dei tre furti fosse stato commesso nella terra o territorio di Carpineto e gli altri due fuori del territorio di Carpineto ed anche se per il primo e per il secondo furto fosse stato già condannato. E in ogni caso. il ladro e chiunque partecipa nel furto anche in minima parte, è tenuto in solido della cosa rubata. Quanto ai rapinatori delle strade e scassinatori famosi, ladri e ladroni, si osservi il diritto comune.

Capitolo 20

Di quelli che testimoniano il falso

Parimenti è stabilito che se un cittadino o un abitante di Carpineto avrà detto falsa testimonianza o scientemente avrà prodotto testimoni falsi o si sarà servito di essi, paghi per ogni volta ducati dieci senza alcuna riduzione. E se non può pagare detta pena entro il termine di quindici giorni dal giorno della sentenza, sia fustigato per tutta la terra di Carpineto, se tale reato è stato commesso da lui per la prima volta. Se le cose suddette saranno state da lui commesse per una seconda volta, sia condannato alle galere per tre anni. E se non potrà essere catturato, venga bandito per sempre con diffida dalla terra di Carpineto e diffidato rimanga finchè non avrà pagato detta pena. E oltre a ciò il Vicario prenda dai beni dello stesso delinquente quanto è sufficiente a ripagare i danni a chi li ha subiti. E divenga infame e non venga più ammesso in alcuna causa.

Capitolo 21

Di coloro che fanno falsi strumenti

Parimenti è stabilito che chiunque avrà fatto redigere uno strumento falso o avrà contraffatto un'altra scrittura pubblica o scientemente userà in atto pubblico una scrittura falsa, sia punito con ducati dieci per volta. Il notaio poi che: avrà redatto detta scrittura pubblica o scientemente l'abbia fatta redigere o che della scrittura falsa uso scientemente e dolosamente, deve esser punito con la pena della mano. E se il delinquente che non sia Notaio nei casi suddetti non può pagare, gli venga recisa la mano destra e se non potrà essere catturato, venga diffidato per sempre dalla terra di Carpineto e dal suo territorio e distretto. E in ognuno dei suddetti casi è tenuto a risarcire per intero il danno a chi lo ha subito. E sia infame e non possa in seguito esercitare la professione di Notaio e sia del tutto rigettato dal testificare.

Capitolo 22

Che nessuno deve esser costretto ad accusare un altro e che non si proceda per ingiuria contro minori

Parimenti (è stabilito) che nessuna persona e in nessun modo può esser costretta ed obbligata ad accusare un altro contro la propria volontà e che se avverrà altrimenti, l'accusa deve esser nulla per legge.

Capitolo 23

Di quelli che non provano l'accusa

Parimenti è stabilito che se alcuno accuserà un altro di reato o ingiuria reale e non avrà provato l'accusa almeno mediante un testimonio degno di fede e di buona condizione, deve essere punito con soldi quaranta. Se invece detto reato o ingiuria è verbale, deve essere punito con soldi dieci. Se uno sporge accusa falsa con dolo, deve essere punito con la penalità di ducati dieci. E ciò abbia luogo tanto per reati e parole ingiuriose quanto per danni arrecati anche straordinari e in ogni caso i 1 reo ripaghi danno e spese all' accusato .

Capitolo 24

Delle parole ingiuriose

Parimenti è stabilito che se uno sia maschio che femmina avrà proferito ingiuriose, diffamatorie e disoneste e turpi contro un altro o un'altra dicendo: "ladro, assassino, traditore, omicida, cornuto, puttana, ruffiana, bastardo" o altre parole simili, per ogni parola sia tenuto alla pena di un ducato. Se invece avrà pronunciato altre parole meno offensive dicendo: "ribaldo, gaglioffo, pazzo, imbrocchiato" (Gli epiteti tra virgolette sono in volgare nell'originale) o altre parole simili, per ogni parola sia punito con carlini cinque. Se uno rinfaccerà ad un altro la morte o l'ingiuria sua o dei suoi fino al terzo grado . secondo il diritto Canonico, sia punito con ducati uno.

Capitolo 25

Che è lecito a chiunque correggere la propria risposta fatta contro accusa di reato entro due giorni

Parimenti è stabilito che se alcuno contro cui si procede entro i due giorni prossimi immediatamente seguenti, compreso il giorno della risposta, vorrà correggere quanto ha detto, confessando il reato o il delitto, deve essere ammesso a confessare e senza giuramento, non ostante quanto alla pena della negazione che prima ha negato e poi ha confessato, (Il senso dell'inciso è piuttosto oscuro) ma passati i due detti giorni non venga più ammesso a correggere quanto ha risposto.

Capitolo 26

Che è lecito a chiunque correggere la propria moglie e la propria famiglia e a quali persone è permesso far uso di un leggero castigo

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che il padre può impunemente percuotere i propri figli tutte le volte che gli sembrerà opportuno purchè dal fatto non derivi frattura di osso, mutilazione o notevole versamento di sangue. Se il marito vorrà correggere la propria moglie, ha, facoltà di percuoterla non per odio ma per affetto maritale leggermente a mano vuota e anche con bastone, purchè non intervenga frattura ossea o cicatrice che rimane per sempre o indebolimento di membra e notevole versamento di sangue. Il maestro è autorizzato a battere i discepoli in modo ugualmente leggero e non crudelmente. E il padrone sempre leggermente e con moderazione può correggere e battere il servo fino all'età di quindici anni e la serva secondo il proprio volere. Ed allo zio è lecito correggere impunemente. i nipoti allo stesso modo, ed agli altri ascendenti e discendenti collaterali è lecito castigare moderatamente i propri attinenti senza padre finchè non abbiano compiuto i quattordici anni di età. E quali castighi siano leggeri e quali no, lo lasciamo giudicare ad arbitrio del Vicario. E se facendo diversamente, batteranno producendo ferite, tutti i suddetti debbono esser puniti come gli estranei secondo la qualità dei crimini.

Capitolo 27

Della pena di coloro offendono il Vicario o gli altri ufficiali

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che se alcuno di Carpineto o che abita in esso o forestiero, ferirà con armi o con pietra o con bastone il Vicario mentre siede per l'amministrazione della giustizia, deve esser punito ad arbitrio del Signore della terra con pene personali o pecuniarie. Quando dal fatto deriva indebolimento di membra, versamento di sangue o cicatrice che rimane per sempre, se il reo può esser catturato, gli venga tagliata una mano a scelta dello stesso delinquente. Se non può esser catturato, per il fatto stesso metà dei suoi beni se ascende al valore di duecento libbre, venga confiscata per la Curia di Carpineto; se invece a tale somma la detta metà non arriva, allora tutti i beni si intendano confiscati. Chi poi avrà detto ovunque e in qualunque tempo qualche parola ingiuriosa, infamatoria o di minaccia contro di lui, per ogni parola cada nella pena di ducati quattro. E il forestiero che non può esser preso venga bandito per sempre dalla terra di Carpineto, dal suo territorio e distretto. E in qualunque momento verrà ritrovato o potrà esser catturato e condotto in carcere e se si difenderà con armi e non potrà esser catturato altrimenti, può essere impunemente ucciso. Chi come sopra avrà ferito od offeso con parole o con azioni alcuno dei Conestabili, oltre che con le pene stabilite nel rispettivo statuto, sia punito con la pena di lire venti. Chi avrà percosso qualche altro degli ufficiali mentre esercita il suo officio come sopra, oltre le pene suddette, paghi e sia tenuto a pagare lire dieci per ogni ferita o percossa e per ogni parola ingiuriosa come sopra, lire cinque. E chi impedirà al Vicario che vuoi prendere alcuno perchè non lo arresti, cada nella stessa pena alla quale verrebbe condannato il delinquente. E chi impedirà al Mandatario o ad altro esecutore di prendere i pegni, per ogni esecuzione civile da farsi, incorra per ogni volta nella pena di lire cinque, e sia tenuto al debito per il quale era stata commessa l'esecuzione.

Capitolo 28

Della pena di quelli che rompono le carceri

Parimenti stabiliamo che se alcuno che per qualunque delitto, causa ed occasione è tenuto in carcere, sia di giorno che di notte, romperà il carcere sia che sarà uscito dal carcere sia che non ne sia uscito, o che dal carcere comunque sarà evaso e fuggito, si deve ritenere convinto e confesso per ogni crimine per il quale si trova carcerato, e che può esser condannato senza alcuna altra prova. E se sarà evaso e non potrà averlo in

potere, il Vicario lo condanni sentenza definitiva alla pena che spetta al delitto. E se in seguito cadrà in potere della Curia, se per il delitto è prevista la pena corporale, lo punisca con essa, rimettendo però la identificazione della sua persona mediante testi degni di fede. E oltre a ciò cada nella pena di cinque ducati, e il carcere venga riparato a sue spese. Se invece è posto in carcere per causa puramente civile, anche allora senza alcun indugio sia costretto a pagare il dovuto al creditore e sia tenuto inoltre alla pena suddetta ed alla riparazione del carcere.

Capitolo 29

Dei termini per la scusa

Parimenti stabiliamo che a chiunque accusato di qualche cosa e di qualche fatto o a quello contro il quale si procedesse per via di inchiesta e per ufficio di Curia, quando è prevista la pena di venti soldi e da venti soldi in su, si deve assegnare il termine di quattro giorni per la discolpa. Negli altri casi, invece, in cui la pena non sale alla somma di venti soldi, per la discolpa venga assegnato dalla stessa Curia il termine di due giorni. E se alcuno dirà che non gli è stato assegnato il termine e ne adduce le prove, si deve credere al suo giuramento egli si assegni il termine per la discolpa come sopra.

Capitolo 30

Delle risse tra persone congiunte

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che se persone congiunte tra loro si scambieranno parole _ingiuriose o verranno alle mani l'uno contro l'altra senza armi, come il figlio con il padre o con la madre o gli altri ascendenti e discendenti e collaterali o i consanguinei con gli affini ed altri consanguinei ed affini fino al terzo grado compreso da computare secondo il diritto Canonico, anche se la causa di affinità sia sciolta, quantunque sia già stata sporta l'accusa o si sia proceduto di ufficio, se prima della sentenza è stata raggiunta la pace e la riconciliazione tra loro, non debbono esser punite in alcun modo. Quanto poi alla parentela ed alla affinità si stia alla fama pubblica o del vicinato dei rissanti o di altro luogo, salve restando le prove che si possono addurre sulla pace e sulla parentela sino alla sentenza da pronunciare sugli stessi eccessi, non ostante il termine fissato e non ostante gli altri statuti e le leggi trovate in contrario. Lo stesso diciamo delle mogli di due fratelli o dei mariti di due sorelle carnali che rissano tra loro esclusi gli altri attinenti nel secondo e terzo genere di affinità. Se poi le suddette persone congiunte si saranno offese tra loro con armi o con altri mezzi che vengono sotto il nome di armi, debbono esser punite con metà delle pene da imporsi nel caso che avessero offeso un'altra persona non consanguinea nè affine, purchè non ne segua la morte. In tal caso, l'autore deve esser punito come omicida a norma dello statuto, (Cfr. sopra, c.19) e purchè l'offesa sia stata fatta in una rissa sorta a caso. Ma se l'offesa tra le suddette persone è premeditata e con armi, la pena deve esser raddoppiata.

Capitolo 31

Di quelli che fanno e dicono qualcosa per scherzo

Parimenti stabiliamo che chiunque avrà detto o fatto qualche cosa per gioco e senza animo cattivo contro un altro in modo che l'offeso per ciò non si adiri, in alcun modo dev'esser obbligato a pagare una pena per questo. E per stabilire se egli ha fatto e detto per scherzo e senza cattivo animo, vogliamo che si stia e si creda al giuramento dell'autore e del paziente, purchè non vi si opponga la natura del fatto, quanto alla quale vogliamo che si stia alla discrezione del Vicario.

Capitolo 32

Dell'adulterio

Parimenti stabiliamo che se alcuno scassinera o entrerà in una casa a fine adulterio o di atti carnali con donna di buona fama, maritata o vedova, vergine o libera contro il volere della stessa donna, paghi per il solo scassinamento o ingresso ducati venti. Se invece nella stessa casa o altrove avrà avuto congiunzione carnale con la detta donna o l'abbia rapita, venga punito con la pena del diritto comune. Se inoltre avrà fatto uso di violenza preparata a fine di adulterio o procurata in vista dell'adulterio o della fornicazione, paghi per pena ducati sei. Se con violenza l'avrà baciata e con violenza l'avrà trattata a scopo di atti venerei, paghi ducati quaranta evada in esilio per un anno dalla terra di Carpineto dopo aver la pace dagli offesi. E quanto a tutte le cose suddette si creda semplicemente alla stessa donna di buona fama quando vengono commesse

di notte, a condizione che la donna stessa subito abbia gridato e sia stata udita da alcuno; se invece sono state commesse di giorno, si creda ugualmente a quanto dice la donna, purchè abbia gridato subito e in precedenza siano intervenuti alcuni indizi verosimili contro l'accusato da essa, con riserva però di legittime prove e difese per l'accusato. Su tali cose non si può procedere d'ufficio ma solo dietro querela ed accusa del padre, del fratello germano, del marito, del fratello germano e del padre se ne avrà. Se poi il rapinatore o chi ha usato violenza carnale prenderà in moglie la donna vergine, vedova o libera, prima della sentenza, venga completamente esonerato dal pagamento di dette pene o dalla punizione. E ciò abbia luogo se la donna o due dei suoi più prossimi consanguinei di lei vorranno, in caso diverso esso sia tenuto a pagare la pena per intero. Se poi alcuno riterrà presso di sè una donna vergine, vedova, libera o sposata consenziente, commettendo con essa adulterio o fornicazione contro il volere e la proibizione del padre, del marito o del fratello carnale o del figlio, tanto essa che chi la ritiene siano tenuti a pagare ciascuno la pena di venti ducati. Se invece non la riterrà presso di sè, ma altrove e con essa consenziente commetterà stupro o adulterio, se la donna in tal modo consenziente è sposata o vergine, paghino sia essa che l'adultero, ciascuno ducati sei. Se invece non è sposata o vergine, ducati quattro ciascuno. E la donna si deve ritenere consenziente per il fatto stesso che non ha reclamato entro dieci giorni. E nelle cose suddette in nessun modo si può procedere d'ufficio, ma solo dietro accusa legittimamente istituita come si è detto sopra (Cfr. c.l di questo stesso libro terzo) e se si sarà proceduto diversamente, il processo stesso sia nullo e come nullo. Si abbia a norma degli statuti e in forza della legge stessa. Quanto poi al rinvio della dote della moglie per causa d'adulterio, rimettiamo al diritto comune. Ed è lecito alle persone suddette padre, marito, fratello carnale o figlio uccidere impunemente, l'adultero che sorprenderanno con la figlia, la sorella, la moglie e con la madre nell'atto carnale, ed anche la stessa; figlia, moglie o madre purchè le uccida sul momento stesso che le sorprende nell'atto carnale e non altrimenti. Dichiariamo inoltre che nel caso che la donna abbia marito, padre, madre, fratello o figlio, la denuncia spetta al marito e al padre, e in mancanza di essi, ai più prossimi. E contro chi ha rapporti carnali con le sorelle, affini ed altre consanguinee come anche contro i pupilli e tutori, si osservi il diritto comune. Se alcuno si unirà; carnalmente con animali bruti, sia bruciato con il fuoco. Se con ebrei, sia punito con la pena di cento ducati. Se un ebreo si unisce con una cristiana, detta pena venga raddoppiata. Se alcuno contro natura avrà praticato il vizio sodomitico sia con maschi che con femmine in via innaturale, sia chi ne abusa, sia il minore di oltre quattordici anni quanto la donna consenziente, ogni volta debbono esser puniti con ducati venti. E inoltre siano per sempre infami a norma dello statuto. E se il reo frequenta e commette tali atti abitualmente, venga bruciato vivo senza alcuna remissione.

Capitolo 33

Che nessun coniugato ritenga pubblicamente la concubina

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che nessun coniugato deve ritenere pubblicamente la concubina con la quale si intrattenga ed abiti per la maggior parte del tempo e se la cosa verrà in sua conoscenza, la Curia faccia citare chi ritiene tale concubina " immediatamente e lo obblighi a dare garanti che non avrà più commercio con lei. E chi rifiuterà di dare i garanti, paghi ducati quattro, ed inoltre sia posto in carcere finchè non avrà prestato le dette cauzioni. E se dopo che avrà dato i garanti farà diversamente, paghi la pena di detta garanzia. E sul fatto si stia a quanto dice anche un solo teste ed alla voce pubblica. E anche dalla donna venga richiesta simile cauzione e se farà diversamente, venga punita con la stessa pena. E se detta concubina non può pagare, venga pubblicamente fustigata. E quanto abbiamo detto del marito diciamo anche della moglie che ritiene il concubinario.

Capitolo 34

Che la donna non può essere esaminata nella Curia

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che se accadrà che qualche donna debba esser chiamata in Curia per qualche testimonianza in qualunque causa, il Vicario della terra di Carpineto o il suo Notaio o un altro incaricato dallo stesso Vicario, è tenuto in forza del proprio giuramento a recarsi nella contrada in cui abita la donna da esaminare. E qui la interroghi e la faccia giurare e qui la esamini alla presenza del padre, del fratello e del marito o di alcuno dei più prossimi o vicini. E il detto Vicario o il Notaio deve recarsi ad esaminare dette donne insieme a due o almeno a uno dei Conestabili della terra di Carpineto. E chi farà diversamente, sia punito con la pena di due ducati, e la deposizione della donna suddetta sia per legge nulla, invalida, annullata e ritenuta come non fatta.

Capitolo 35

Dei figli ingrati verso i genitori

Parimenti è stato stabilito che se alcuno con temeraria audacia ferirà il padre, la madre, il nonno o la nonna sia per parte di padre che di madre o farà loro qualche ingiuria personale con armi di ferro, pietra o bastone con versamento di sangue e con frattura del cranio o di osso, deve esser punito con la pena del taglio della mano sinistra. Se invece dirà o risponderà contro di essi qualche parola ingiuriosa, contumeliosa o infamante, deve stare per un mese continuo in carcere e digiunare a pane ed acqua, e quando esce da detto carcere, a capo scoperto e ginocchia piegate nella propria chiesa parrocchiale o nella chiesa di S.Maria del Popolo, il primo giorno di festa immediatamente seguente con voce alta e intelligibile, per tre volte deve chiedere perdono e misericordia al padre, alla madre e agli altri ascendenti come sopra ingiuriati. Se alcuno inoltre ferirà la suocera o il suocero o li percuoterà come sopra, vengà punito con la pena di dieci ducati. Se dirà parole ingiuriose come sopra, venga punito con la pena di due ducati ogni parola e per ogni volta. (Si noti dj quanto rispetto i nostri antenati circondavano i genitori, gli altri ascendenti e gli anziani in genere).

Capitolo 36

Delle abolizioni

Parimenti è stato ordinato che quando il Vicario dietro accusa o querela procede contro alcuno accusato di parole ingiuriose o percosse, nel caso che l'osso e debilitazione di membra e l'ingiuriato vuole ritirare la querela, se entro tre giorni dall'avvenuta offesa comparirà dinanzi al Vicario e chiederà spontaneamente che l'accusa e querela vengano cassate ed annullate purchè non agisca dietro violenza e timore dell'ingiuriato, il Vicario è tenuto e deve accordargli l'abolizione e cassare il processo e tutte le cose da lui scritte ed eseguite. Ne' può condannare ad alcuna pena, nè proseguire oltre il processo iniziato, ma può solo per l'abolizione scritta presso gli atti della Curia ricevere dall'ingiuriante bolognini cinque e non più. E se fa altrimenti, cada nella pena di carlini dieci e sia tenuto ugualmente a fermare il processo, altrimenti. sia nullo per legge, eccettuati quei casi nei quali non vogliamo che venga concessa detta abolizione, ossia nei casi di eresia, sodomia, latrocinio, incesto, omicidio, ratto di vergini, falsità, incendio, sacrilegio e furto da dieci carlini in su e i delitti commessi nella persona degli Ufficiali e le ferite gravi. In questi casi come indicati sopra non è permesso in alcun modo.

Capitolo 37

Di quelli che bestemmiano Dio e i Santi

E' stabilito e ordinato che se alcuno o alcuna bestemmierà Dio, Gesù Cristo o lo Spirito Santo, deve esser punito con la pena di dieci ducati per ogni volta, e inoltre deve stare dieci giorni e dieci notti in carcere e digiuno a pane ed acqua. Se bestemmierà il nome della Vergine Maria, sia punito come sopra. Se bestemmierà qualcuno degli Apostoli o San Giovanni Battista, sia punito con la pena di dieci carlini per ogni volta e per ogni apostolo. Se bestemmierà il nome dei Santi Martiri, Vergini, o Confessori, paghi carlini cinque per volta e per ogni santo. Se alcuno inoltre giurerà per il corpo, il sangue, le viscere o per qualche membro di Dio, paghi per ogni volta carlini sei. Se alcuno dirà: "Al despetto de Dio o de Cristo o della Vergine Maria", (In volgare nell'originale) sia punito con la pena di dieci ducati. E contro queste bestemmie il Vicario ha facoltà di procedere per qualunque via di legge e chiunque può accusare anche con un solo testimonio, ed abbia la quarta parte della pena e le altre vengano distribuite per opere pie ad arbitrio del Signore.

Capitolo 38

Che le festività debbono essere rispettate

Parimenti stabiliamo che se alcuno o alcuna lavora nei giorni di domenica, della Natività di Gesù Cristo, della sua Resurrezione ed Ascensione in cielo e delle altre feste da rispettare elencate nel capitolo Dei giorni festivi (Cfr. 1.2, c.29) nel presente statuto, per ogni opera servile che fa o comanda di fare, deve pagare per ogni volta carlini due. Le quali disposizioni vogliamo che non vengano applicate contro quelli che vanno a riparare le vie, i ponti e a fare altre cose simili a queste per l'utilità della Comunità, nè durante la stagione della mietitura e della vendemmia nei quali giorni come sono stati indicati sopra, attesa la grandissima urgenza, chiunque può liberamente rimuovere il mosto dal tino, il grano dall'aia, il fieno dai prati e far altre cose simili a queste, dopo aver partecipato ed assistito ai divini uffici. Nè i macellai nè altri esercenti e

venditori, siano cittadini di Carpineto o forestieri, prima della celebrazione del divin Sacrificio, possono vendere alcuna cosa nè tenere aperte le botteghe sotto pena di carlini tre per ognuno e per ogni volta. E con detta pena vanno colpiti tanto i venditori che i compratori.- (I capitoli 37 e 38, di questo libro e il 29 del precedente documentano in modo chiarissimo la VOLTA).

Capitolo 39

Del duello

Parimenti è stabilito che chiunque di Carpineto o che abita in esso avrà osato sfidare a duello qualche cittadino in terra di Carpineto e nel suo territorio e distretto in qualunque punto a voce o in scritto, deve esser punito con la pena di ducati sei per volta e che alla stessa pena deve esser tenuto anche chi scrive le lettere e chi le porta. E se un forestiero porterà lettere di quello ad alcuno di Carpineto, deve subito esser catturato e posto in carcere e mai esserne tratto fuori se prima non ha pagato i detti sei ducati. E se il provocato della terra di Carpineto o che abita in esso si recherà a duello senza, chiedere ed ottenere la licenza del Superiore, la metà dei suoi beni deve esser confiscata in favore della Curia e chiunque si sia associato a lui mentre si reca al duello, sia condannato alla pena dei detti sei ducati ognuno e per ogni volta. E inoltre il duellante sia che abbia vinto sia che sia stato vinto, non può rientrare in Carpineto e nel suo territorio e distretto senza licenza del Superiore.

Capitolo 40

Di quelli che pongono cose turpi e oscene alla porta di alcuno

Parimenti stabiliamo che se alcuno dolosamente porrà o farà porre sulla casa o sulla porta di un altro corna od ossa di bestie o cose fetide o qualcosa di turpe o una scritta o leggenda contenente alcuna cosa infamante o qualche obbrobrio contro alcuno, sia tenuto alla pena di cinque ducati. La quale disposizione vogliamo che venga applicata anche nel caso che alcuno abbia posto una scritta diffamatoria in qualunque altro luogo.

Capitolo 41

Dei favoreggiatori, dei mandanti e dei partecipanti nei reati

Parimenti è stabilito che se alcuno comanderà a uno o a molti di commettere qualche reato, delitto o eccesso di giorno o di notte sia che abbia potere ed autorità di comandare sia che non l'abbia, deve esser punito con la stessa pena con cui viene punito il delinquente principale. Ed a simile pena vogliamo che siano tenuti anche coloro che danno il consenso a che il delitto venga commesso e i presenti al reato se ne sono consapevoli con o senza armi. E nei casi suddetti il Vicario può procedere d'ufficio o per qualunque via di legge che gli parrà opportuna, e punire i trovati colpevoli secondo la qualità del delitto ed a norma degli statuti.

Capitolo 42

Di quelli che girano per la terra di Carpineto di notte

Parimenti stabiliamo che nessuno abbia l'ardire dopo le due di notte {Ossia dopo l'Ave Maria o il tramonto del sole. (Cr'r. 1.1, c.31)} di andare per la terra di Carpineto senza lume per qualunque evenienza o causa. E chi farà altrimenti per ogni volta che sarà scoperto, venga punito con la pena di carlini due. E quelli che dopo le dette due ore di notte sia da soli che con altri saranno trovati ad andare per la terra di Carpineto con o senza lume per cantare e suonare, oltre la pena suddetta, son tenuti a rispondere e per intero di ogni delitto che eventualmente risultasse commesso in quella notte. E inoltre quelli che saranno trovati come si è detto sopra, perdano e debbono perdere anche gli strumenti. La quale disposizione non vogliamo che venga applicata contro coloro che si recano ai balli mentre si celebrano le nozze, purchè vi si rechino con il lume.

Capitolo 43

Del raddoppiamento della pena

Parimenti è stabilito che quando delinque in giorni di domenica o negli altri giorni festivi numerati ed elencati negli altri statuti che trattano dei giorni festivi {Cfr. 1.2, c.29 e 1.3, c.38} nelle chiese o nella Curia o alla presenza del Vicario o nella piazza comunale per quanto va e si estende o di notte, le pene debbono

essere raddoppiate. E vogliamo che in tutte e singole le pene per i detti reati il genere maschile comprenda anche il femminile. E vogliamo che le disposizioni suddette non vengano applicate per i minori al di sotto di dieci anni i quali, se commettono delitto nelle circostanze predette, debbono esser puniti senza alcun raddoppiamento di pena secondo la qualità del delitto, tenendo conto dell'età a norma degli statuti. {Sui minori v. anche 1.2, cc.10 e 14; cc.3, 22, 51; 1.4, cc.20, 21, 25}.

Capitolo 44

Dei ricettatori di banditi

Parimenti è stabilito che chiunque ricetterà uno o più banditi quale che sia il delitto per cui è stato bandito dalla terra di Carpineto e dal suo territorio e distretto, in casa o in altro luogo qualunque di giorno o di notte o che parlerà con esso nel territorio e distretto di detta terra o gli presterà sussidio, vitto, consiglio o favore comunque e di qualunque genere e quale che sia il suo grado di parentela con il ricettante anche se sia padre, moglie o figlio, venga punito per ognuno e per ogni volta con ducati sei. E ciò si deve intendere che detta pena va pagata per la sola ricettazione. Ma se dopo che ha ricettato detto bandito stesso facendo delle sortite commetterà qualche delitto, il ricettante deve esser punito secondo la qualità del delitto con la stessa pena con cui dovrebbe esser punito lo stesso bandito che lo commette.

Capitolo 45

Dei giuochi proibiti

Parimenti stabiliamo che se alcuno nella terra di Carpineto giuocherà a carte o dadi o a qualunque altro giuoco proibito in cui si vince o si perde denaro, deve esser punito con la pena di dieci carlini e deve restituire la somma vinta a cominciare da dieci carlini in su. E con la stessa pena vogliamo che sia punito il padrone della casa o bottega in cui sono stati sorpresi a giuocare se è consapevole che ivi si giuoca. E di simile pena siano puniti coloro che prendono parte al giuoco. Se alcuno giuocherà con dadi o carte false, paghi a titolo di pena carlini trenta e restituisca al perdente quanto ha vinto. E mai in alcun tempo sia permesso giuocare se non per tutto il mese di agosto e ciò con licenza del Vicario. E nei casi suddetti il Vicario può procedere d'ufficio, dietro denuncia e dietro accusa. E chiunque ha facoltà di sporgere accusa ed abbia la quarta parte della penalità e se è di buona fama si creda al suo giuramento sia sul giuoco quanto sulle bestemmie, risse e parole ingiuriose scambiate tra giuocatori. Sui quali fatti tutti il Vicario deve procedere senza osservare alcuna formalità tanto nel condannare, quanto nell'esigere la pena.

Capitolo 46

Di quelli che non entrano e non escono per le porte

Parimenti è stabilito che nessuno di qualunque stato, grado, dignità e condizione sia, ardisca o presuma nè di giorno nè di notte, uscire o rientrare in Carpineto per altra via che per le porte pubbliche per qualunque causa od occasione, a piedi o a cavallo, sotto la pena ed alla pena per ogni volta di ducati sei. E in tempo sospetto e durante la sede vacante la pena dev'essere raddoppiata. E a nessuno sia lecito uscire per passaggi, le case, le brecce o per altri luoghi che si trovano lungo le mura della terra, sotto la pena suddetta e chi fa diversamente sia tenuto a riparare la breccia per cui è uscito per proprio conto e a proprie spese subito e senza intervallo di tempo. E nei casi suindicati il Vicario deve procedere senza osservare alcuna formalità giuridica.

Capitolo 47

Delle riunioni e degli assembramenti proibiti

Parimenti è stabilito che se nella terra di Carpineto saranno trovati oltre dieci individui riuniti con l'animo di fare o commettere qualche delitto, la quale riunione chiamiamo combriccola, (Nel senso di combriccola, combutta e simili "Conventicula") in tal caso e per ogni volta vogliamo che ognuno di essi sia tenuto alla pena di dieci ducati anche se non avrà commesso il delitto e non avrà mandato in atto il comune proposito. E nelle cose suindicate vogliamo che il Vicario affine di scoprire tale delitto possa procedere d'ufficio e senza alcuna formalità giuridica, e che il processo non possa esser annullato a motivo di tale inosservanza.

Capitolo 48

Degli avvelenamenti e dei malefici

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che se alcuno darà o farà dare ad un altro il veleno o qualche altra sostanza nociva, e da ciò sia seguita la morte, deve esser punito come omicida secondo la norma del rispettivo statuto. (Cfr. sopra, c.9, ossia con la morte). O se la morte non ne sarà seguita ma è stato posto l'atto prossimo che poteva causarla, chi propinò il veleno o la sostanza nociva, quantunque non abbia nuociuto, deve esser punito con la stessa pena di morte. Se poi il veleno è stato preparato affine di somministrarlo ma non è stato somministrato, allora ognuno che così agisce sia punito con la pena di ducati quaranta e se non li potrà o non li vorrà pagare nel termine di tre giorni dopo che è stato convinto del delitto, deve esser fustigato pubblicamente per tutta là terra di Carpineto e sia mandato in esilio perpetuo. E chi vende veleno o altra sostanza nociva senza autorizzazione del Vicario, tanto chi vende che il compratore, sia tenuto alla pena dei detti quanta ducati. Se alcuno inoltre farà qualche incantesimo o qualche fattura contro un altro sia che nuoccia sia che non nuoccia, deve esser fustigato allo stesso modo. Se nuocerà, purchè non intervenga la morte o qualche minoranza nella persona, oltre la fustigazione deve esser bandito come sopra ed obbligato a risarcire tutto il danno e l'interesse a chi lo ha subito. Che se non potrà pagare, venga bruciato con il fuoco. Se uno praticherà filtri amorosi o incantesimi affine di sfogare la libidine o darà mandato di farli o insegnerà a farli per ogni volta e per ognuno di essi sia tenuto alla pena dei detti quaranta ducati e se non li potrà pagare, venga fustigato come si è detto sopra. Se alcuno avrà fatto esercitar anche per una sola volta o avrà esercitato l'arte delle streghe, deve esser bruciato vivo. E in tutti i casi suindicati il Vicario ha facoltà e potere di procedere sommariamente, semplicemente e per via diretta . accertando la sola verità del fatto, senza appello e d'ufficio.

Capitolo 49

Di quelli che appiccano il fuoco volontariamente

Parimenti stabiliamo che chiunque di Carpineto volontariamente lancerà il fuoco dentro una casa nella terra di Carpineto o nelle altre case che si trovano vicine alla terra, nelle chiese od ospedali, così che tutto l'edificio o la maggior parte di esso ne viene bruciato o distrutto, deve esser punito con la pena di morte. Lo stesso diciamo nel caso che alcuno abbia volontariamente appiccato il fuoco a qualche mulino. E se l'incendiario non potrà esser preso, deve esser diffidato in perpetuo nella terra di Carpineto e del suo territorio e distretto. E i suoi beni debbono esser confiscati per una metà in favore della Curia e per altra a favore di quello a cui avrà fatto il danno. Se inoltre uno appiccherà il fuoco alle biche di grano od orzo o ai covoni di essi volontariamente; paghi per pena ducati quaranta. E se lo appiccherà ad una vasca coperta o ad altra casa situata fuori della terra di Carpineto, e dallo stesso fuoco siano stati danneggiati detti edifici in tutto o nella maggior parte, paghi per ogni volta ducati dieci. Se con il fuoco vengono danneggiati alberi fruttiferi, per ogni pianta piccola o grande si paghi la pena di carlini cinque. Se uno appiccherà il fuoco altrove per le campagne di Carpineto ma non con dolo e con malizia e causerà del danno solo colposamente, ciò che potrebbe risultare per aperta evidenza, paghi per la casa carlini dieci, per la bica di grano o d'orzo o di altri semi e frutti carlini cinque, per la capanna (renna) e per la vasca carlini tre, per ogni pianta fruttifera carlini uno. E in tutti i casi suddetti l'autore deve riparare per intero ed assolutamente il danno a chi lo ha subito.

Capitolo 50

Che nessuno de ve tagliare o danneggiare le piante fruttifere o le viti altrui

Parimenti stabiliamo che nessuno della terra di Carpineto o che abita in esso o forestiero tagli o scortecci qualche pianta fruttifera così che l'albero tagliato o scortecciato si secchi del tutto. Chi farà altrimenti, paghi per ogni pianta carlini dieci per la pena e ripaghi il danno al padrone dell'albero tagliato nella misura cioè di carlini dieci per ogni albero ed anche più secondo il valore dell'albero stesso, così che paghi per ogni albero almeno carlini venti in tutto. Chi taglierà uno o più rami dagli alberi suddetti, per ogni ramo paghi la pena di carlini uno e due per l'ammenda. Chi inoltre avrà tagliato o scortecciato come sopra una pianta di fichi, di pesche, di prugne, o di visciole, paghi per ogni albero per ogni volta per la pena carlini uno, e tre per l'ammenda. Se avrà tagliato rami, per ogni ramo paghi metà della pena suddetta e un carlino per ogni ramo tagliato a titolo di ammenda al padrone dell'albero. Se alcuno avrà tagliato altri alberi non fruttiferi che si trovano in poderi chiusi di privati, paghi per pena carlini uno e due per l'ammenda al padrone del terreno. Se alcuno avrà tagliato le viti di qualche vigneto, paghi per ogni vite carlini quattro per la pena, ed

altrettanto al padrone per il danno. E chi avrà tagliato la vite di qualche pergola in qualunque luogo si trovi, paghi la pena di carlini dieci, ed altrettanto al padrone della pergola per il danno e circa tutte e singole le cose suddette si creda al padrone con giuramento.

Capitolo 51

Della pena dei delinquenti minorenni

Parimenti stabiliamo che se un minore da dieci anni in giù avrà commesso un delitto, un crimine o una colpa o avrà arrecato un danno qualunque, non sia tenuto ad alcuna pena nè lui nè gli altri per lui. Da dieci anni in su fino a quattordici anni completi, sia tenuto a metà della pena a cui sarebbe tenuto maggiorenne secondo la norma dello statuto e la qualità del delitto. E se dal delitto commesso provenisse la morte del ferito o altrimenti colpito, sia punito con la galera a vita. E in ciascuno dei casi suddetti è tenuto all'ammenda. E parimenti il delinquente che non ha lucidi intervalli ma è agitato da continuo furore, non deve esser punito con alcuna pena ma sia tenuto solo all'ammenda, ai danni e all'Interesse del danneggiato.

Capitolo 52

Dello spostamento di confine e del disturbo di possesso

Parimenti stabiliamo che chiunque spoglierà un altro del suo possesso di cosa immobile, cacciandolo con la violenza, è tenuto a pagare la pena di dieci ducati. Se inoltre turberà o molesterà un altro in detto suo possesso facendo atti di disturbo e di molestia, è tenuto a pagare la pena di cinque ducati. E inoltre il Vicario deve difendere che è stato invaso e spogliato del proprio possesso dall'invadente e spogliante e reintegrarlo nel suo possesso. Se poi nascerà questione tra chiunque di Carpineto intorno a qualche diritto di proprietà così che ognuna delle due parti mira a venire in possesso della cosa contesa, in tal caso il Vicario faccia pervenire la proprietà stessa o cosa contesa nelle mani del Cassiere della Curia, il quale tenga la stessa cosa e i suoi frutti e la posseda in nome di quello a cui la stessa cosa è dovuta per il diritto. La quale cosa e i suoi frutti detto Cassiere deve riconsegnare al vero padrone della cosa dopo che la sentenza definitiva portata sulla detta cosa sia passata in giudicato. E chiunque dopo che la cosa contesa suddetta sarà pervenuta nelle mani di detto Cassiere avrà preso la cosa stessa e i suoi frutti contro il volere del Vicario, sia tenuto a pagare la pena di due ducati per ogni volta e ciò non ostante restituisca effettivamente ciò che ha preso. Parimenti non vogliamo che nessuno, eccetto il socio, percepisca la cosa e i frutti della cosa con un altro o con altri senza il consenso di , ambo le parti sotto pena di carlini quattro per ogni volta e ciò nulla meno restituisca la cosa stessa e i frutti. (il latino di questo periodo è molto oscuro). Se alcuno inoltre distruggerà o svellerà i confini posti a determinare una cosa stabile entro il territorio di Carpineto, per ogni volta sia tenuto a pagare la pena di ducati cinque, e paghi il danno a chi lo ha subito se li ha rimossi studiosamente. Se non con malizia ma per caso arando avrà rimosso qualche termine, sia assolutamente tenuto entro due giorni dal giorno del fatto a notificare a chi ne ha interesse, che il termine non è stato avulso con dolo ma per caso, e ambo le parti siano tenute entro otto giorni a recarsi a riporre detto termine nel suo primo e proprio luogo. E chi omette di significare come sopra, sia tenuto alla stessa pena alla quale sarebbe tenuto se avesse avulso e divolto detto termine con studio e frode. E ciò si applichi sia al padrone della proprietà arata, sia anche a qualunque altro lavoratore estraneo purchè sappia che ciò che ha rimosso era un confine.

Capitolo 53

Di quelli che uccidono gli animali degli altri

Parimenti stabiliamo che chiunque avrà volontariamente ucciso un animale d'altri, come sono il giumento, il mulo, l'asino, il bue, il cavallo, la cavalla, il porco, la pecora, lacapra, il cane o alcuno di essi, paghi in pena quanto valeva la bestia uccisa al momento in cui viveva, e ripari il danno a chi lo ha subito. E In tutti i casi suelencati si creda al giuramento del danneggiato con un teste di buona fama. Ma se alcuno ruberà qualcuna delle dette bestie uccise commettendo furto di essa venga punito come è indicato nello statuto sui furti. sopra, c.19).

Capitolo 54

Di quelli che comprano la refurtiva

Parimenti è stabilito che chiunque della terra di Carpineto avrà comprato consapevolmente cosa o animale sottratti con furto, venga punito con la pena con cui va punito Il ladro principale. E con la stessa pena sia punito chi ricetta beni sottratti con furto secondo la norma dello statuto nella rubrica sui furti. (Cfr. sopral c.19). E Il Vicario nel punire le cose suddette proceda a condannare o ad assolvere contro chi compra o chi occulta le cose predette, informandosi circa la vita, i costumi e la condotta dei compratori e considerando il prezzo e il valore con cui ha comprato e Il luogo. E in ogni caso faccia restituire la cosa rubata al vero padrone se si trova, altrimenti ordini che sia ceduta e ripartita tra le chiese della terra di Carpineto in suffragio dell'anima del vero padrone integralmente e senza alcuna diminuzione. Se uno avrà comprato cosa rubata consapevolmente, premettendo però la protesta e la condizione che detta cosa comprò ad istanza del vero padrone e che in qualunque momento il vero padrone dia segni veri della cosa egli è disposto a restituirla, dopo aver riavuto il prezzo da lui pagato al venditore e in più Il compratore è tenuto a fare tale protesta in presenza di due testimoni degni di fede in tal caso, dunque, venendo il vero padrone e dando segni veri della cosa rubata al Vicario, Il compratore sia assolutamente costretto a restituire detta cosa al vero padrone senza altra eccezione dopo che Il vero padrone ha restituito Il prezzo da lui pagato, quanto al quale si stia al suo giuramento, come si è detto sopra. (Altro passo assai contorto e difficile a intendere nell'originale).

Capitolo 55

Del carcere privato

Parimenti è stato stabilito che se alcuno, quando la legge non lo permette, avrà preso e posto un altro in un carcere privato o gli avrà altrimenti tolta la propria libertà, sia punito con la pena di dieci ducati per il solo fatto della incarcerazione. Ma se dopo averlo incarcerato, arriverà a tanta insana ed ardire da tormentarlo, ingiurarlo o altrimenti affliggerlo, sia punito con la pena di cento ducati, da applicarsi per due parti alla Curia e per la terza al carcerato. E se non lo pagherà entro dieci giorni dalla sentenza emessa sul crimine del carcere privato, sia punito con pena corporale ad arbitrio del giudice.

Capitolo 56

Di quelli che ricusano di consegnare i pegni alla Curia

Parimenti è stabilito che se il Vicario o altri Ufficiali che ne hanno autorità avranno disposto qualche esecuzione reale e personale per qualunque cosa od occasione e il Mandatario o gli altri che possono fare simili cose sia andato o si sia recato per prendere il pegno o i pegni e gli venga opposto rifiuto dal debitore o dalla sua moglie, per ogni volta il reo cada nella pena di un carlino. Se alcuno libererà un altro dalle mani della Curia mentre è portato in carcere, chi lo libera se è uno e ognuno di essi se sono più, deve esser condannato alla stessa pena alla quale dovrebbe esser punito il catturato, sia che lo liberano dalle mani della giustizia e sia che non lo liberano. E nel punire tali reati il Vicario deve procedere senza alcuna formalità di legge, ma solo accertando il fatto.

Capitolo 57

Come e chi può esser costretto a confessare Il reato

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che quando la Curia procede contro qualcuno sia maschio o femmina per qualche reato e non ha raggiunto una prova completa del reato, o quando il reo contro cui si procede è stato convinto mediante un sol teste o In forza della voce pubblica o di altri espedienti o per altri indizi giuridicamente sufficienti a che il reo possa legalmente esser posto alla tortura: si deve citare il reo per tre volte e giorni diversi perchè venga a confessare quello che è stato provato contro di lui o a sottoporsi alla tortura che gli spetta o a dissipare gli indizi che militano contro di, lui. E se non verrà, deve esser ritenuto reo e convinto di detto reato e il Vicario deve proferire la sentenza contro di lui come se avesse confessato o fosse stato convinto del reato. E se, comparendo, non avrà confessato nè avrà legittimamente dissipato gli indizi raccolti contro di lui, il Vicario contro di lui ha piena libertà e potere di venire se sarà necessario anche alla tortura, purchè però ci siano i detti legittimi indizi. E il Vicario gli assegni quindi il termine di tre giorni per dire e opporre contro gli indizi e per dissiparli e per dire tutto ciò che vuole e può, e se, spirato il termine, non avrà detto ed opposto nulla nè avrà sufficientemente smontato gli indizi raccolti contro di lui, allora il

Vicario lo ponga alla tortura, con l'ordine di non sottoporvelo se non in tre diverse riprese e di non dargli più di tre scosse per volta. E se fino all'ultimo il reo non avrà confessato nulla, deve esser lasciato libero ed assolto, dopo che ha dato cauzione di buona condotta. Nè detto Vicario ha facoltà dopo aver scelto un genere di tormenti di passare ad un altro ed affliggere il reo con tormenti diversi. E se si farà altrimenti, vogliamo che tutto ciò che il reo avesse confessato e il processo fatto contro di lui sia nullo e nullo per la legge stessa, e che il Vicario sia tenuto a riparare tutti i danni di chi li ha subiti se farà diversamente.

Capitolo 59

Di quelli che offrono e di quelli che ricevono la simonia

Parimenti stabiliamo che chiunque avrà offerto al Vicario, al suo Notaio, ai Conestabili o alle Guardie comunali o ad Ufficiali di qualunque grado qualche dono o somma di denaro, ciò che volgarmente si dice simonia, affinché in favore proprio o di un altro o contro un altro faccia o non faccia, dica o non dica qualche cosa, o accusi o non accusi: se detti Ufficiali avranno ricusato di accettare l'offerta, l'offerente per la sola proposta deve esser punito con ducati cinque. Se invece detti Ufficiali o Guardie avranno accettato qualcosa, l'offerente e il dante sia tenuto alla pena suddetta, ma inoltre ognuno dei detti Ufficiali che accetta per ogni volta incorra nella pena di ducati venti, e ciò non ostante sia tenuto a restituire all'offerente quanto ha ricevuto. Sulle quali cose suddette e singole si stia e si creda al giuramento di colui che dirà di aver offerto tale simonia se è uomo di buona fama, purchè ci siano stati in precedenza indizi verosimili in forza dei quali chi giudica può giuridicamente esser mosso a credere a quanto dice.

Capitolo 60

Del delitti la pena dei quali non è determinata dallo statuto

Parimenti stabiliamo che ogni volta che accadrà che venga commesso qualche delitto la pena del quale non è determinata per mezzo dei presenti statuti, il Vicario e gli altri Ufficiali debbono procedere ed hanno facoltà di procedere per analogia con i casi simili e lasciano al Vicario il compito di decidere ciò che è simile e ciò che non lo è. E se non si troverà nessun caso simile, si stia e si debba ricorrere alla pena del diritto comune. E se nel diritto comune non è contemplata una pena determinata, è rimesso all'arbitrio del Vicario determinare di quale pena debbano esser puniti i delinquenti in parola.

Termina felicemente il Terzo Libro. Comincia il Quarto sui danni arrecati. (11 libro quarto, cioè, contiene le norme da seguire in ordine all'individuazione degli autori o responsabili dei danni, alla loro stima secondo la diversità delle stagioni e dei luoghi, al modo concreto con cui deve esser risarcito a chi lo ha subito, dalla penalità "emenda" che gli autori devono pagare alla Curia per atto illecito).

LIBRO 4

Capitolo 1

Dei danni manuali causati nei vigneti

E' stabilito che chiunque maschio o femmina della terra di Carpineto o che abita in esso verrà trovato a recar danno nella vigna di alcuno, se coglie uve acerbe dal mese di Giugno fino al primo Agosto, paghi in pena ogni volta carlini due e tre carlini al padrone del vigneto per l'ammenda e il danno. Se alcuno come sopra sarà trovato nel vigneto di un altro dal primo di Agosto finchè non si sia vendemmiato e ha recato danno alle uve mature, paghi per pena carlini tre, e quattro al padrone del vigneto per il danno e per l'ammenda. E se alcuno verrà trovato nella vigna d'altri con la cappata (Cappata, ossia l'uva che entra in una cappa o mantello) e con il canestro, paghi in pena carlini cinque, e carlini dieci al padrone della vigna per l'ammenda e il danno se è di giorno; se verrà trovato di notte, gli venga raddoppiata sia la pena che l'ammenda dello stesso danno. Se alcuno verrà trovato a cogliere uve dalle pergole o da alberi d'altri che si trovano sia entro la terra di Carpineto che nei vigneti, venga punito con la stessa pena con cui verrebbe punito se fosse stato trovato di notte nelle dette vigne come si è detto sopra, (Cfr. 1.3, c.43) secondo la diversità delle stagioni.

Capitolo 2

Di quelli che colgono fichi e frutti d'altri

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che se alcuno come sopra recherà danno ai fichi o coglierà i fichi di altri che si trovano nella vigna nel periodo in cui la vigna è piena d'uva o dal primo Agosto fino a che la vigna non sia vendemmiata, paghi carlini cinque per la pena e dieci per l'ammenda. Chi verrà trovato a coglier fichi come sopra che si trovano nella vigna dopo che la vigna sarà stata vendemmiata, paghi carlini tre da dividersi tra la Curia e il padrone della vigna. E questo vogliamo che venga applicato anche con quanti colgono fichi d'altri che si trovano nei terreni e in altri luoghi in qualunque stagione. E questo statuto e tutte e singole le cose suddette vogliamo che vengano applicate anche contro coloro che colgono pesche, pere ed ogni genere di pomi che si trovano rispettivamente sia nelle vigne sia in altri luoghi, osservando in tutti i casi la norma e la qualità dello statuto.

Capitolo 3

Che nessuno deve passare per il lavorato di altri

Parimenti è stabilito che nessuno deve andare per il lavorato o scassato (Pastinatum, Cfr. il dialettale "pastene") d'altri, nè deve praticare in esso vie o passaggi sotto pena di soldi dieci, da dividere tra Curia e il padrone del lavorato o scassato. Nel caso che in detto lavorato o scassato ci siano in qualunque stagione, cetrioli, cocuzze, meloni, faggiuoli, cavoli, ceci o fave ed altre cose simili e non ne coglie alcuna di esse, paghi per ogni volta soldi venti da dividere come sopra. E se le avrà colte tutte o alcune di esse, paghi per ogni volta carlini due come sopra, e di notte, la pena venga raddoppiata.

Capitolo 4

Di quelli che colgono e raccolgono le ulive d'altri

Parimenti è stabilito che nessuno maggiore di dieci anni deve raccogliere le ulive altrui sotto pena di trenta soldi se le avrà colte dalla pianta, se invece le avrà raccolte da terra deve pagare soldi quindici per ogni volta da dividersi tra la Curia e il padrone dell'uliveto. Ma comunque è lecito senza pena raccogliere e cogliere ulive dopo che il padrone le ha raccolte e abbandonate purchè non danneggi l'albero stesso. E circa il fatto dell'abbandono si stia al giuramento del padrone. Se alcuno ruberà ulive di altrui già raccolte, venga punito come è stabilito sopra nello statuto sul furto. (Cfr. 1.3, 0.19).

Capitolo 5

Della pena di coloro che recano danno negli orti chiusi e nei canneti altrui

Parimenti è stabilito che se alcuno verrà trovato a recar danno negli orti altrui e a cogliere le verdure che si trovano in essi, le rose, la menta e altre cose d'ogni genere simili a queste anche in altre proprietà chiuse, paghi ogni volta bolognini cinque per la pena e altrettanto al padrone dell'orto o del podere per l'ammenda. Se invece avrà colto o fatto cogliere agli, cipolle o cipolline d'altri, paghi per ogni volta carlini cinque da dividere come sopra. Se avrà colto o danneggiato il cinnamomo, sia punito con la pena indicata immediatamente sopra. Chi avrà falciato le erbe nei prati d'altri al tempo in cui gli stessi prati vengono custoditi per il fieno dal primo Marzo finchè non siano falciati, venga punito come sopra. Se alcuno avrà tagliato l'erba che si trova in vigneti o canneti di altri al tempo in cui le vigne son piene di uva, venga punito con carlini sei da dividersi come sopra. Se alcuno avrà sfrondato canne altrui, paghi per ogni volta carlini uno e altrettanto al padrone del canneto. Ma se avrà rubato canne altrui già tagliate e redatte in fasci, (In latino macta, matta) si trovino nel canneto o altrove, venga punito secondo la rubrica precedente sui ft, furti. (Cfr. sopra, c.2). Chi avrà tagliato tralci dalle viti, paghi per ogni volta carlini due come sopra, da intendersi per il tempo in cui la vigna non è piena. Ma se alcuno sfronderà, danneggerà o taglierà detti tralci in cui le vigne son piene d'uva, paghi per la pena carlini quattro e altrettanto al padrone della vigna per l'indennizzo.

Capitolo 6

Di quelli che recano danno negli alberi altrui

Parimenti stabiliamo che chi avrà colto o danneggiato alberi e frutti che si trovano in luoghi aperti, sia tenuto alla pena di cinque carlini da dividersi tra la Curia e il padrone del luogo per la pena e per l'ammenda. Chi

avrà colto noci e castagni altrui o li avrà danneggiati, paghi per ogni volta carlini due per la pena e altrettanto per l'ammenda. Se avrà battuto detti noci o castagni con la pertica, paghi carlini cinque e altrettanto al padrone per l'ammenda. Se alcuno raccoglierà o farà raccogliere foglie di gelso da alberi d'altri, paghi per ogni volta per ogni albero carlini cinque da dividersi tra la Curia per la pena e il padrone per l'ammenda. Contro coloro che come sopra danneggiano altri che si trovano nelle vigne e in altri luoghi chiusi, venga osservata la disposizione dello statuto al capitolo: Di quelli che colgono fichi e frutti d'altri. (Cfr. sopra, c.2J).

Capitolo 7

Degli animali grossi che recano danno in orti, vigne, prati e in altri seminati e nei castagneti

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che quando buoi, vacche, bufali, il mulo, il cavallo, l'asino e altre bestie grosse recano danno nelle vigne di altri piene di uve, il padrone delle bestie deve pagare carlini due per ognuna di esse da dividersi tra la Curia e il padrone delle vigne. Se in orti chiusi e in vigne piene di uva e in altri luoghi recinti, paghi per ogni bestia carlini uno. Se l'animale avrà recato danno ai prati, dal principio di Marzo a che il fieno non sarà stato falciato e riportato dai prati, paghi per ogni bestia bolognini dieci da dividere come sopra. Se avrà recato danno in seminati di ogni genere ossia di grano, orzo, fave, spelta, canapa o lino, dall'inizio del mese di Ottobre fino al primo Marzo, il padrone delle bestie paghi per ognuna di esse bolognini quattro da dividere tra la Curia e il padrone del terreno. E dal primo Marzo fino a che le cose suindicate non siano state raccolte, paghi bolognini quattro per ogni bestia e la stima del danno subito e l'ammenda da definire per atto dei Periti di cui si è detto sopra (Cfr.1.1, c.25) e da pagare dai padroni delle bestie a coloro che hanno subito il danno. Se le suddette bestie recano danno nella bica (In latino meta) e nei pignoni, il loro padrone paghi per la pena come sopra e ripari il danno come sopra. E il padrone delle bestie sia tenuto a pagare il prezzo stabilito dai Periti a chi ha subito il danno per tutto il mese di Settembre. E se chi ha subito il danno ometterà o sarà negligente nell'esigere in giudizio detto prezzo da chi ha recato il danno nei suddetti seminati e seminazioni per tutto il mese di Agosto, non sia più ammesso ad esigere in seguito e perda il suo diritto. Chi avrà recato danno nei lupini, fino al primo Marzo purchè non si trovino in vigne e in poderi chiusi, paghi per ogni bestia carlini uno, sempre sotto intendendo che tali penali vanno divise tra la Curia e il padrone del podere. Se nei lupini che si trovano nelle vigne, si osservi la disposizione dello statuto su Coloro che recano danno nelle vinne d'altri. (Cfr. sopra c.1J). Se gli animali suindicati verranno trovati a pascolare o a recar danno nei castagni e nelle querce altrui che si trovano in qualunque luogo, il padrone paghi per ogni bestia carlini uno da dividersi come sopra. E i garzoni e guardiani delle bestie, per la cattiva guardia siano tenuti a carlini tre e se avranno agito con malizia paghino carlini quattro. Inoltre è stabilito che i padroni che hanno subito il danno son tenuti il giorno dopo che è stata fatta stima dai Periti a far notificare per mezzo della Guardia pubblica ai padroni delle bestie che hanno recato il danno, la somma e la quantità stimata. E se si troverà che è stato fatto diversamente, i padroni delle bestie non son tenuti a pagare la stima, ma solo la pena. E se dette Guardie saranno negligenti nel significare il danno, siano tenuti a pagare in proprio e detto apprezzamento deve esser fatto a mezzo dei Periti entro giorni tre dalla notizia del danno

Capitolo 8

Delle bestie minute che recano danno

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che quando pecore e capre vengano trovate nei manipoli, nei covoni, (nell'originale: gregna) nei pignoni o nel mucchio o bica di qualunque frumento senza malizia da parte del loro padrone, il padrone delle bestie deve pagare per ogni capra o pecora soldi fino a dieci; da dieci in su per ogni tronco, carlini sei da dividersi tra la Curia e il padrone che ha subito il danno, se il danno non è grande ed enorme. Se invece è grande ed enorme, sia in arbitrio di chi lo ha subito portare i Periti per la stima e la somma stimata venga ripagata al padrone per l'ammenda del danno. Coloro invece che avranno recato danno volontariamente, siano tenuti a pagare il doppio. E il pastore per la malizia paghi personalmente soldi quaranta. E il danno si deve intendere volontario ogni qualvolta il pastore verrà trovato presente al fatto.

Capitolo 9

Dei porci trovati nelle vigne

Parimenti è stabilito che se dei porci vengano trovati a recar danno nelle vigne di alcuno dal primo Marzo fino a che dette vigne non siano state vendemmiate, il padrone di essi deve pagare per ogni porco soldi

cinque da dieci in giù. Da dieci in su, deve pagare per ogni tronco (Strupo o tronco di oltre dieci capi di bestiame. Cfr. più oltre, c.26, e la vocetruncus nel Glossario di P. SELLA, p. 596) la pena di carlini dieci ed altrettanto al padrone della vigna se il danno non è grande ed enorme; ma se è grande ed enorme, è in facoltà del padrone che lo ha subito portare i periti per farlo stimare e dopo che è stato stimato, i padroni degli animali debbono pagare per l'ammenda secondo la stima di detti Periti. Il padrone della vigna inoltre può uccidere un porco, anche se è uno solo dentro detta vigna e uccisolo deve dare il quarto anteriore con il capo auricolare alla Curia, e l'altro ritenga per sé il padrone della vigna, e il resto della carne restituisca al padrone dello stesso porco. E se ciò avviene dopo che le vigne sono state vendemmiate fino al primo Marzo, il padrone dei porci è tenuto a pagare un bolognino per ogni porco da dieci in giù; da dieci in su, deve pagare la pena di quattro carlini da dividere tra la Curia e il padrone del terreno. E se farà altrimenti, chi uccide il porco deve restituire al padrone il valore e la carne del porco ucciso. E tutte le cose suddette abbiano corso e si intendano valide nel caso che il danno non sia stato recato maliziosamente. Se invece i porci saranno stati trovati in dette vigne maliziosamente e sotto gli occhi e la vigilanza del pastore, la pena deve esser raddoppiata e il padrone ha facoltà di uccidere un porco da dieci in giù, e due porci da dieci in su, con la dichiarazione che ciò deve valere specialmente dal primo Marzo sino a che non si sarà vendemmiato.

Capitolo 10

Dei porci che recano danno negli orti e in altri luoghi chiusi

Parimenti stabiliamo che dei porci verranno trovati a recar danno negli orti di altri sia dentro che fuori Carpineto e in altri luoghi chiusi in cui si trovano verdure e altre cose, simili, i padroni del luogo e i figli e chiunque vive sotto stesso tetto con essi, possono uccidere impunemente un porco, anche se sarà uno solo. E chi lo uccide, è tenuto a dividere detto porco come si è detto nel capitolo precedente e il padrone dei porci sia tenuto alla pena come è stabilito nel capitolo precedente.

Capitolo 11

Dei porci che recano danno nei prati

Parimenti stabiliamo che se dei porci verranno trovati a recar danno nei prati dal primo Marzo fino a che non si sia falciato, il padrone di essi è tenuto a pagare per pena da dieci in giù bologni due; da dieci in su, per ogni tronco ducati uno, da dividersi detta pena tra la Curia e il padrone del terreno. E se detti porci verranno trovati a scavare nei prati, il loro padrone è tenuto per ogni buca a pagare come emenda al padrone del luogo bologni cinque, e per la pena paghi quanto sopra.

Capitolo 12

Dei porci trovati nel grano e in altri seminati

Parimenti è stabilito che se dei porci verranno trovati nel grano o in altri seminati dal primo Marzo fino al primo Maggio, se il danno viene recato senza malizia, il padrone di essi deve pagare per ogni porco soldi tre fino a dieci; da dieci in su, invece, deve pagare carlini quattro per tronco. Ma se ha agito con malizia, la pena deve esser raddoppiata. E il pastore personalmente per la malizia paghi carlini quattro. Dal primo Maggio sino alla fine delle messi, per ogni porco sino a dieci, se senza malizia, paghi soldi sei; da dieci in su, per tronco, paghi carlini quattro. Ma se con malizia, la pena in tutti sia raddoppiata e il pastore personalmente paghi carlini dieci. In stagioni diverse, invece, paghi bolognini uno per ogni porco da dieci in giù e da dieci in su per ogni tronco carlini tre, se il danno è stato arrecato senza malizia. Ma se con malizia, la pena venga raddoppiata e il pastore personalmente paghi carlini due. Se invece porci verranno trovati a recar danno nei covoni, nei manipoli, nei pignoni o nel mucchio o meta del grano o di altre biade: il padrone di essi paghi per ogni porco bolognini cinque da dieci in giù; da dieci in su carlini dieci, se senza malizia; se con malizia in tutti la pena venga raddoppiata e il pastore personalmente paghi altrettanto. E sia lecito al padrone del grano uccidere un porco nell'aia, da dividere come si è stabilito in altri statuti. (Cfr. sopra, c.9). Se invece i porci saranno trovati nei lupini, nelle fave ed in altri legumi, il padrone paghi per ogni porco sino a dieci, bolognini due; da dieci in su, carlini quattro se senza malizia. Se c'è malizia, la pena venga raddoppiata e il pastore personalmente paghi carlini quattro. E in tutti i casi suddetti si ripari il danno a chi lo ha subito. E tutto ciò che si è detto negli statuti sui porci che recano danno, deve essere inteso anche dei porci da ingrasso.

Capitolo 13

Dei porci che recano danno negli ulivi, nei castagni e nei noci

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che sei porci avranno recato danno negli ulivi, nei castagni e nei noci, il padrone di essi è tenuto da dieci in giù a pagare per ogni porco bolognini due; ma da dieci in su, deve pagare carlini dieci per ogni tronco se non c'è malizia, ma se c'è malizia la pena deve essere raddoppiata. E per la malizia del pastore paghi personalmente carlini cinque da dividere tra la Curia e il padrone del terreno. E in tutti i casi suddetti il padrone dei porci è tenuto a risarcire il danno a chi lo ha subito. E questo statuto venga applicato anche per i danni arrecati dalle pecore e dalle capre.

Capitolo 14

Delle capre che brucano le siepi delle vigne, degli orti e di altri luoghi chiusi

Parimenti è stabilito che delle pecore e delle capre verranno trovate a danneggiare o a mangiare le siepi di vigne, orti e altri recinti, il loro padrone deve pagare per ogni capra e per ogni volta bolognini due fino a dieci; da dieci in poi, per ogni tronco deve pagare carlini quattro, e il pastore che ha agito con malizia, paghi personalmente soldi dieci da dividere le sopradette pene tra la Curia e il padrone che ha subito il danno.

Capitolo 15

Delle capre, delle pecore e di tutti gli altri animali che mangiano alberi d'altri

Parimenti stabiliamo che quando capre, pecore o altri animali mangiano piantoni di ulivo, il loro padrone è tenuto a pagare per ogni volta e per ogni animale da dieci in giù come pena carlini uno, ed altrettanto a chi ha subito il danno per ogni piantone. E se il danno è straordinario, il padrone può tornare i Periti per la stima di esso e il padrone delle bestie è tenuto a risarcirlo in base alla stima. E se le bestie suddette di ogni genere, avranno divorato qualche innesto in qualunque luogo si trovi e qualunque altro albero fruttifero, il loro padrone è tenuto a pagare per ogni innesto o albero mangiato carlini tre, da dividere tra la Curia e il padrone. E se il danno è enorme, è in arbitrio di chi lo ha subito portare i Periti sul luogo per la stima, e secondo la loro stima si risarcisca il danno.

Capitolo 16

Delle bestie minute trovate a recar danno negli orti, nelle vigne e in altri luoghi

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che se animali minuti avranno recato o verranno trovati a recar danno nelle vigne dal primo Marzo fino a che non siano state vendemmiate, il padrone di essi è tenuto a pagare come pena per ogni bestia piccola soldi quattro da dieci in giù; da dieci in poi, per ogni tronco carlini dieci e altrettanto al padrone della vigna a titolo di ammenda. E se il danno è enorme, è in facoltà del padrone della vigna portare i Periti per la stima e in base alla loro stima egli deve risarcire il danno. E ciò se il danno è stato causato senza malizia. Altrimenti la pena deve essere raddoppiata, ed il pastore personalmente deve pagare la pena di carlini cinque. Se invece dette bestie avranno arrecato o verranno trovate a recar danno negli orti in cui si trovano agli, cipolle, cucuzze e altre verdure, il padrone di esse per pena da dieci in giù per ogni bestia deve pagare bolognini due; da dieci in poi, carlini dieci per tronco, da dividere tra la Curia e il padrone dell'orto danneggiato. Se detti animali verranno trovati a recar danno nei prati dal primo Marzo fino a che detti prati non sono stati falciati, il padrone di essi è tenuto a pagare come pena per ogni bestia bolognini uno; da dieci in poi, carlini quattro per tronco da dividere tra la Curia e il padrone del terreno e inoltre a risarcire il danno. E se il danno è stato causato con malizia, in tutti e singoli i casi suddetti la pena deve esser raddoppiata.

Capitolo 17

Del cane trovato a recar danno nelle vigne d'altri

Parimenti stabiliamo che se un cane verrà trovato nelle vigne di altri piene di uva finchè non sia vendemmiato, il padrone deve pagare per ogni cane e per ogni volta se non porterà il guinzaglio (Ancinus) soldi cinque ed altrettanto al padrone del luogo. Nel caso che porti il guinzaglio al collo, deve pagare metà pena. Ma se porta un guinzaglio fraudolento, detta pena deve essere raddoppiata.

Capitolo 18

Quando il danno deve essere risarcito dai più vicini

Similmente stabiliamo e ordiniamo che tutti i danni causati da bestie di qualunque genere nel grano o in altri seminati e in qualunque contrada, nel caso che tali bestie non siano state individuate dai guardiani, debbono essere ripagati dai padroni delle bestie trovate nel punto più vicino al detto danno. E dopo aver trovato tali bestie più vicine, il padrone del luogo danneggiato deve notificare ai guardiani o ad alcuno di essi fedelmente e con giuramento di aver trovato tali bestie più vicine al suo danno, perchè gli stessi guardiani possano significare ai rispettivi padroni delle bestie che le loro bestie sono state trovate più vicine a tale danno e che quindi si provveda con rimedio adatto o risarciscono il danno o si difendano con i mezzi consentiti dalla legge. E dichiariamo e vogliamo che il padrone del terreno in detto danno deve rintracciare subito le bestie più vicine allo stesso danno. E se è negligente, perda il diritto ad accusare le bestie più vicine al danno. E si stia e si creda al suo giuramento che il danno è stato causato verosimilmente dalle bestie che avrà trovato. E caso che non abbia trovato le bestie più vicine, sporga querela del danno presso le guardie perchè facciano le ricerche d'ufficio.

Capitolo 19

Delle bestie minori di un anno che recano danno

Parimenti stabiliamo che quando bestie minori di un anno recano danno in cosa altrui il padrone di esse deve pagare per ogni bestia minore metà della pena a cui sarebbe tenuto se la bestia fosse maggiorenne. E inoltre è tenuto al risarcimento del danno. Sull'età delle bestie si stia al giuramento del padrone.

Capitolo 20

Che i proprietari dei poderi possono sporgere atto di accusa

Parimenti stabiliamo che chiunque di quelli che vivono sotto lo stesso tetto, purchè abbia più di dieci anni, avrà trovato uomini o animali di qualunque genere a causar danno in cosa e terreni propri, può ed ha facoltà di accusare con giuramento gli uomini suddetti e si deve credere alle sue accuse.

Capitolo 21

Che il padrone è tenuto a rispondere dei danni arrecati dai figli

Parimenti stabiliamo che quando uno o più figli recano danno sia manualmente che con bestie, il padrone è tenuto al risarcimento del danno ed alla pena.

Capitolo 22

Che i bifolchi non possono pernottare nei confini

Parimenti stabiliamo che se qualche bifolco viene trovato con i suoi buoi da aratro e con altre sue bestie a pernottare tra i confini dal tramonto del sole fino all'alba, oltre la pena delle bestie stabilita in altri statuti, è tenuto alla pena di carlini due da pagare personalmente.

Capitolo 23

Dei confini delle vigne

I confini affini delle vigne della terra di Carpineto sono i seguenti. Ossia (Tutto il tratto tra virgolette è in volgare nell'originale ed è riportato qui senza ritocchi e senza alcuna correzione): "Il primo alla vasca de Branabeo (Per Barnabeo, come risulta dalla penultima riga dello stesso capitolo) de Gabriele allo Tufo, e va per la via insino al ponte della croce santa, & poi volta per lo fossato per insino alla Trasenda del prato de Angelo de Guido allo colle amico per diretta atrasenna e va al limite da capo alla vigna de Andrea panetta, e cala alla via nelle olive di Pietro Talone alla contrada del colle amico, e va per la via insino alla vigna de mastro Vergilio alli porciani, & volta al arnaro de Notaro Antonio in ditta contrada, e va per diretto per lo restritto de Paulo de lucido in ditta contrada per insino alla via, e va per lo limite da capo alla vigna de mastro Salvato in ditta contrada per fino alla vasca de Pietro de Coloncillo, & per diretto al fossatello insino al canneto de Iacopo de Biasio in contrada del fossatello al diritto alla vasca de Fatio alla via longa per diretto della strada insino alla vasca de lo Antonio alla Cesa de Marzo e dalla ditta vasca per dritto insino alla vasca

de Cola porcaro, andando per lo limite della vigna de Iacobo Gonella insino alla strada publica alle pozza del grano; insino alla Cona de santo Petrella, & da quella insino a capo della vigna de Polito, e per lo valcaturo alla via publica insino al fossato del colle girardo. E da quello al ponte de Pietro porcaro, & per lo fossato insino dell'homo morto. E per diretto dal ditto ponte alla fico de Berardino porcaro a santo Martino, & per lo limite dello casale d'Antonia, & da capo alla vigna che fa Draonetto per insino all'ara di Pietro de Antonio da Marco alli casalini, e alla vasca de Barnabeo mancino in dito loco, & da quello al dritto insino alle olive de Liberato. Et per insino alla vasca de Iacobo caporosso al colle ponte, per la via insino alla fossa de Scambella a Sirignana, & per il dritto insino alla vasca di Pietro colonna. Et ultra alla pretella de Dominico de molino insino all'ara de lanni cola rosso insino al ponte de nodo. E poi per lo valcaturo insino alla noce de Giovanni nardello. Et ultra per la via fin al toricello. Et da quello al serone reo, & oltra alla vasca de Barnabeo de Gabrielle dove è stato il principio delli detti confini overo affini".

Capitolo 24

Che è lecito ai bifolchi recarsi entro i confini in tempo di pericolo di guerra

Parimenti stabiliamo che in tempo di sospetto di guerra tutte le bestie ed animali di qualunque genere degli uomini della terra di Carpineto o che abitano in esso, possono essere ricondotte nel campo della terra di Carpineto entro i limiti fissati dallo statuto e le difese e gli altri luoghi sicuri di detto territorio, e senza pena possono andare, pascolare spostarsi finchè dura il sospetto suddetto, a condizione però che non causino danno. E se avranno causato danno, devono pagare la pena fissata dagli statuti. Per tempo sospetto intendiamo quello che docorre dal momento stesso che viene emanato il bando per la terra di Carpineto che ognuno custodisca se stesso e le proprie bestie e le riconduca in luogo sicuro

Capitolo 25

Dei minori di anni dieci

Parimenti stabiliamo che quando minori ai dieci e maggiori ai cinque anni vengono denunciati, debbono esser tenuti alla metà della pena imposta ai maggiori e all'intera riparazione del danno. Quando invece vengono accusati minori ai cinque anni, vogliamo che non siano tenuti alla pena ma solo al risarcimento del danno.

Capitolo 26

Di quelli che aprono passaggi sulle proprietà altrui

Parimenti stabiliamo che chiunque di Carpineto o che abita in esso, avra aperto un passaggio attraverso la vigna, il canneto; l'orto o i poderi chiusi di altri entrando e camminando per essi, se a piedi in qualunque periodo dell'anno, deve pagare bolognini cinque. Se porta con sè o vi fa passare una o più bestie come il cavallo, l'asino; il mulo o i buoi per ogni bestia deve pagare carlini uno sia per la pena che per l'ammenda, da dividere come sopra. Se sarà passato attraverso i seminati altrui come grano, orzo, lino e altri legumi e semi - dal principio del mese di novembre fino al primo Marzo; per ogni volta paghi bolognini due se va solo da dividersi come sopra. Ma se vi passa con animali minuti e grossi, deve pagare per ogni tronco carlini cinque tanto per la pena quanto per l'ammenda. Se non si tratta di un tronco di bestie, ossia di oltre dieci di esse, come l'intendiamo noi, (Dunque tronco, lat. truncus, secondo gli statuti sta per l'insieme di oltre dieci bestie. Da un passo riportato dal SELLA, op. cit., pag. 596, risulta che lo stesso termine veniva usato per designare un numero anche maggiore di bestie) da dieci in giù per ogni bestia bolognini cinque. Dal primo di Marzo finchè il grano e gli altri legumi e semi non saranno mietuti e il fieno raccolto dai prati, per ogni tronco paghi carlini dieci; da un tronco in giù, per ogni bestia grossa carlini uno; per ogni bestia minuta, bolognini cinque. E in tutti i casi suindicati si deve fare la divisione tra la Curia e il padrone dei poderi.

Capitolo 27

Che i buoi nel giorno che arano possono passare entro i confini e gli affini delle vigne

Parimenti stabiliamo che i bifolchi che arano entro gli affini delle vigne possono per tutto quel giorno sostare e pascolare in quelle zone, purchè con i loro buoi non danneggino alcuno entro gli stesi termini. E circa l'aratura predetta si deve credere al pastore dei buoi con giuramento. Ma se pernotta entro gli stessi termini, deve esser punito a norma dello statuto.

Capitolo 28

Di quelli che mietono erba in prati d'altri

Parimenti è stabilito che nessuno deve tagliare l'erba in prati d'altri sotto pena di quaranta soldi per ogni volta e per ognuno. E inoltre si deve ripagare il danno a chi lo subisce, non ostanti gli statuti che dicono il contrario.

Capitolo 29

Delle bestie che danneggiano il pagliaio altrui

Parimenti stabiliamo che quando le bestie causano danni in pagliai composti e protetti con frascame d'altri, il loro padrone deve pagare per ogni bestia grossa bolognini due da dieci in giù; da dieci in poi, carlini tre per tronco. Per ogni porco, da dieci in giù quattrini tre; da dieci in poi, carlini quattro. E il pastore che ha agito con malizia, deve pagare personalmente carlini due.

Capitolo 30

Di quelli che prendono paglie dal pagliaio altrui

Parimenti fu stabilito che quando uno porta via le paglie dal pagliaio d'altrui, per ogni volta deve pagare bolognini dieci e deve risarcire il danno. E vogliamo che nessuno salga su detto pagliaio accumulato sotto pena di dieci soldi per volta di giorno e di notte la pena venga raddoppiata. E inoltre deve riparare il danno come si è detto sopra.

Capitolo 31

Che le bestie non debbono andare per le maggesi bagnate In tempo di calafredda

Parimenti è stabilito che porci, pecore e capre ed altre bestie sia grandi che piccole non debbono andare a pascolare per le maggesi durante il periodo che cadono le calafredde sotto pena di un bolognino per ogni bestia e per ogni volta da dieci in su, e carlini quattro da dieci in poi per ogni tronco. E calafredde chiamiamo la stagione che va dalla festa di San Pietro fino alla festa di San Michele Arcangelo nel mese di settembre. (Il terreno calpestato in tempo di calafredda si indurisce come macigno e diviene sterile per diversi anni. Se non erriamo tale termine non figura nel citato Glossario del Prof. ROSSI).

Capitolo 33

Dei porcari trovati a battere le pere grandi

Parimenti è stabilito che se un porcaio verrà trovato a battere pere grandi e piccole e sorbe e altri frutti selvatici che si trovano in poderi altrui, deve pagare in proprio carlini due e in caso che abbia condotto i porci a mangiare detti frutti, paghi per ogni porco soldi due da dieci in giù; da dieci in poi, per ogni tronco, carlini tre, da dividersi tra la Curia e il padrone del terreno

Capitolo 34

Di quelli che falciano l'erba altrui tra il grano

Parimenti è stabilito che se alcuno verrà trovato a tagliar erba tra il grano o la vecchia, o si farà una torta di grano dopo che è spigato, paghi per ognuna di queste cose e per ogni volta carlini uno a titolo di pena da dividere tra la Curia e il padrone del luogo.

Capitolo 35

Chi i danni arrecati debbono essere stimati

Parimenti è stabilito che quando uno subisce un danno per l'ammenda del quale è previsto. un determinato pagamento pecuniario, è e deve essere in potere di chi lo ha subito, se vuole, fare stimare dai Periti detto pagamento pecuniario o detto danno sia manuale che con bestie.

Capitolo 36

Del raddoppiamento delle pene

Parimenti è stabilito che nei danni, sia manuali che con bestie, tutte e singole le pene nel presente libro sui danni causati imposte per chi causa il danno, debbono essere raddoppiate quando si causa il danno sia manualmente che con bestie in tempo di notte, non ostanti gli statuti che dicono il contrario.

Capitolo 37

Del compito dei due Sindacatori circa i danni arrecati

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che per quanto concerne i danni arrecati, i Connestabili quando eleggono gli altri Ufficiali debbono eleggere due Sindaci che abbiano autorità di terminare tutte e singole le vertenze sorte in fatto di danni arrecati. Questi Sindaci hanno il dovere di definire dinanzi a sè le dette vertenze sorte tra i cittadini entro otto giorni dalla presentazione delle querela. E se sono negligenti per propria colpa nel definire dette controversie come sopra, ognuno di essi venga punito con la pena di carlini cinque. Ma se dette controversie e querele non vengano terminate entro i detti otto giorni dalla presentazione della querela. E se sono negligenti per propria colpa nel definire dette controversie come sopra, ognuno di essi venga punito con la pena di carlini cinque. Ma se dette controversie e querele non vengono terminate entro i detti otto giorni per colpa dei querelanti a motivo delle loro lungaggini e cavilli, vogliamo e ordiniamo che essi perdano il proprio diritto, e che si abbiano confessi e convinti che non possano più trattare e agitare dette cause dinanzi a qualunque giudice, se prima per intero non avranno ripagato e risarcito il danno e l'interesse, non ostanti altri statuti che dicessero il contrario.

Finisce il Libro Quarto. Comincia il Quinto su alcuni crimini straordinari. (Non nel senso che sono più gravi, ma in quanto hanno carattere più strettamente e specificamente locale).

LIBRO QUINTO

Capitolo 1

Che è lecito a tutti i cittadini di Carpineto vendere a piacere porci da ingrasso, esportar vino, sugna, panno, lana, e altri pomi ad eccezione del grano

E' stato stabilito e ordinato che chiunque di Carpineto abita in esso senza bisogno di permessi di alcun superiore impunemente e senza pagare alcuna tassa può esportare panno, vino, sugna, castagne, noci, lana e altri frutti di ogni genere dalla terra di Carpineto e dal suo territorio e distretto per vendere o per donare e come a lui sembrerà. Ma che nessuno di Carpineto o che abita in esso o forestiero ardisca nè presuma di portar fuori grano in nessun periodo dalla stessa terra nè dal suo territorio e distretto per venderlo altrove senza licenza, sotto pena del valore del grano estratto o portato fuori.

Capitolo 2

Che ognuno è tenuto alla terzaria

Parimenti è stabilito che se alcuno di Carpineto o che abita in esso e tiene porci e pecore nel territorio di Carpineto e li alleva in esso, è tenuto per tutti i maschi a fare la terzaria nel macello di Carpineto e a vendere le loro carni a coloro che le vogliono comprare al prezzo con cui le vende il macellaio. Chi farà altrimenti, cada nella pena di carlini venti e ciò nulla meno sia tenuto per i detti animali a fare la terzaria. (La voce terzaria ricorre spesso in documenti del genere "cfr. SELLA, Glossario ecc. s.v.", ed indica la terza parte di tassa da pagare o di cosa da consegnare).

Capitolo 3

Che nessuno può essere ostacolato nelle cacce

Parimenti è stabilito che a chiunque di Carpineto o che abita in esso è lecito catturare uccelli e praticare la caccia indifferentemente in tutto il territorio e distretto di Carpineto con la licenza del Signore. In quanto agli animali selvatici od uccelli di qualunque genere presi nel territorio di Carpineto, si è tenuti a dare il capo del porco selvatico (Ossia cinghiale) alla Curia, quelli invece che vengono presi fuori del territorio sono e debbono essere interamente di chi li prende e nessuno può nè ha facoltà di impedirglielo in qualunque occasione.

Capitolo 4

Di quelli che depositano immondezze nella piazza del Lago, nelle fontane e in altri luoghi e che le strade debbono essere spazzate

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che nessuno ardisca o presuma di depositare o far depositare immondizie nella piazza della terra di Carpineto per quanto si estende sotto pena di carlini uno per ognuno e per ogni volta. Parimenti ordiniamo che ognuno è tenuto e deve spazzare la via pubblica entro Carpineto o la vicinale, come anche davanti alla propria casa o bottega tutti i sabati dell'anno, sotto pena di un carlino per ognuno e per ogni volta. Parimenti vogliamo che nessuno ardisca o possa gettare o far gettare per le finestre della casa rifiuti o immondezza sulle vie pubbliche sotto pena di carlini tre per ogni persona e per ogni volta. Parimenti vogliamo e comandiamo che nessuno ardisca o possa immergere panni, lana, filati, pelli odì far qualche sozzura nelle fontane, nelle acque della terra di Carpineto per mezzo di uomini o di animali sotto pena di carlini due per ognuno e per ogni volta. Se alcuno farà scendere le bestie dentro la peschiera, venga punito con la pena di cinque carlini e così si faccia per gli altri serbatoi. E ciò nulla meno sia tenuto a riparare a spese proprie la maceria o il muro che avesse danneggiato. Si aggiunga a questo che le Guardie stradali della terra di Carpineto invocando l'aiuto dei Connestabili e del Vicario ogni anno quando nella Peschiera non c'è acqua son tenuti a farla ripulire insieme ai serbatoi simili e alle fontane dalla popolazione di Carpineto. E chiunque rifiuta o disobbedisce nel fare le cose suddette, cada nella pena di un carlino ciascuno e per ogni volta, non ostanti gli statuti che stabiliscono il contrario. Se poi le Guardie stradali saranno negligenti nel far eseguire le cose suddette, cadano ognuno nella pena di carlini due e per ogni volta.

Capitolo 5

Che nessuno può entrare nell'alveare d'altri

Parimenti è stabilito che nessuno della terra di Carpineto o che abita in esso ardisca nè in qualunque modo presuma entrare in nessun periodo nell'alveare altrui nè in altro luogo in cui dette arnie si trovassero, sotto pena di carlini cinque per ognuno e per ogni volta per il solo ingresso, da dividere tra la Curia e il padrone del luogo. Chi poi avrà toccato dette arnie o comunque le avrà gettate in terra, sia punito con la pena di carlini dieci per ogni arnia e per ogni volta da dividersi come sopra, e sia tenuto al risarcimento del danno al padrone. E in tutte queste cose si deve stare a credere al giuramento del padrone che ha subito il danno. Chi avrà rubato dette arnie, deve essere punito con la pena stabilita nel capitolo sui furti (Cfr. 1.3, c.19) e si intenda che ha rubato dette arnie anche se le avrà soltanto rimosse e lasciate fuori dell'alveare.

Capitolo 6

Che è lecito a chiunque riprendere lo sciame d'api in luogo d'altri

Parimenti stabiliamo che quando uno sciame d'api vola dall'apiario di alcuno su un albero o in un luogo d'altri, è lecito al padrone dell'alveare andare a riprendere dette api senza pena, purchè però non vi faccia danno, sul quale si deve credere al giuramento di chi lo trova

Capitolo 7

Che nessuno deve raccogliere le panie d'altri

Parimenti stabiliamo che nessuno raccolga le panie (Dall'originale selula o sellula, termine usato anche dagli Statuti "VOLTA") d'altri sotto pena di cinque soldi se di giorno, e di notte la pena venga raddoppiata. Parimenti vogliamo che chiunque avrà posto le panie o il vischio su alberi fruttiferi altrui contro la volontà

del padrone di detti alberi, sia tenuto alla pena di dieci soldi per ogni volta. Se alcuno poi avrà fatto delle stanghe e, copertele di vischio, le avrà poste su ulivi d'altri, sia punito con la pena di quindici soldi per ogni volta.

Capitolo 8

Che nessuno deve mandare i propri porci neppure nei castagneti propri

Parimenti è stabilito che nessuno di Carpineto o che abita in esso può per qualunque titolo mandare o far mandare i porci neppure nei castagneti propri dal primo Settembre fino a che non siano state raccolte le castagne, anche se si tratta di porci da ingrasso sotto pena di carlini dieci per tronco e da dieci in giù di bolognini cinque per ogni porco.

Capitolo 9

Che i porci da ingrasso debbono andare per il paese di Carpineto

Parimenti è stabilito che i porci da ingrasso non possono andare entro il paese di Carpineto senza custodia, sotto pena di bolognini cinque per ogni porco e per ogni volta e che neppure i porci d'altro genere possono in tal modo entrare nel paese predetto sotto pena di dieci carlini per tronco, e da dieci in giù di bolognini cinque.

Capitolo 10

Che ognuno è tenuto a togliere le erbacce dalle vie pubbliche

Parimenti è stabilito che se dei forestieri porteranno cose da vendere e per vendere nella terra di Carpineto come sono pesci e altri comestibili di ogni genere ad uso degli uomini, hanno facoltà di vendere le dette cose a coloro che le vogliono comprare e che nessuno ardisca o presuma di incettarle (Accotumare) di farle incettare sotto pena di carlini tre per ogni incettatore, e ciò nulla meno tale vendita non sia valida, ma la cosa si venda liberamente come si è detto sopra.

Capitolo 12

Che ognuno è tenuto a far l'orto e a seminare il grano

Parimenti è stabilito che ognuno di Carpineto o che abita in esso è tenuto e deve coltivare un pezzo di terra ad orto seminandovi o facendovi seminare verdure, agli, cavoli e altre cose simili sotto pena di carlini due. E parimenti deve esaminare almeno una coppa (La coppa, come la tinella o tenella, il tummolo ecc., è misura di capacità e per riflesso di superficie) di grano sotto pena di dieci carlini e 'ogni uomo di buona fama è autorizzato ad accusare gli inadempienti e che inoltre nessuno può essere costretto a vendere il grano nè gli altri prodotti suddetti, a chi avrà rifiutato di fare quanto è disposto sopra.

Capitolo 13

Che quelli che giurano per avere la licenza del macello possono far sostare bestie destinate al macello entro il campo di Carpineto

Parimenti è sancito che quelli che giurano per avere la licenza del macello subito dopo che hanno giurato nelle mani del Vicario debbono e san tenuti a far descrivere presso gli atti della Curia il numero e la quantità di tutti e singoli gli animali da macellare nel tempo della licenza e dopo che sono stati descritti come si è detto tali animali possono e debbono esser lasciati pascolare liberamente in tutto il distretto del territorio di Carpineto senza alcuna pena, e il loro padrone sia tenuto soltanto al risarcimento del danno a coloro che lo avessero subito, da stimare per mezzo dei Periti in cui si è detto sopra. (Cfr. 1.1, c.23). I detti macellai non possono e non debbono vendere altrove gli animali casi descritti, nè portarli fuori del territorio di Carpineto, ma debbono ritenerli per l'uso predetto sotto pena di carlini venti per ogni volta e la perdita degli animali venduti o portati fuori.

Capitolo 14

Di quelli che rubano pali, canne e la legna altrui

Parimenti stabiliamo che chiunque avrà rubato pali altrui in qualunque luogo si trovino deve pagare per ogni palo soldi uno fino a dieci da dieci in su deve pagare carlini due. Chi invece avrà rubato un intero fascio di pali, venga punito per ogni volta e per ogni fascio con giulii due e inoltre è tenuto alla restituzione della cosa rubata. Per chi avrà rubato detti pali già portati nella vigna, vogliamo che la pena venga raddoppiata. Parimenti stabiliamo che chiunque avrà rubato la legna raccolta da uomini di Carpineto per il proprio uso in qualunque luogo si trovi, paghi in pena per ogni salma (o soma) e per ogni volta carlini uno e inoltre sia tenuto a restituire la legna e la pena venga raddoppiata per chi rifiuterà di restituire. Se alcuno o alcuna avrà rubato un fascio di detta legna, sia tenuto a metà della pena predetta e alla restituzione della legna.

Capitolo 15

Di quelli che prendono i legni posti a sostegno degli alberi e delle pergole

Parimenti stabiliamo che chi avrà preso qualche forca o qualche pertica posta a sostegno di alberi e pergole, deve pagare per ogni volta carlini due per la pena e deve risarcire il danno.

Capitolo 16

Che nessuno danneggi i ponti o le sbarre nelle strade pubbliche

Parimenti stabiliamo che chi danneggia i ponti di legno nelle pubbliche strade è punito con la pena di dieci carlini se ha agito con malizia e in più è tenuto a riparare il ponte e con la stessa pena venga punito chi danneggia le sbarre nelle vie pubbliche o vicinali nella terra di Carpineto e del suo territorio. E chiunque di buona fama può accusare e gli si deve credere dietro giuramento.

Capitolo 18

Del raddoppiamento della pena

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che tutte e singole le pene fissate del presente libro sui crimini straordinari debbono essere raddoppiate nel caso che qualche crimine straordinario venga commesso di notte. E se verranno commessi delitti non previsti dallo statuto, vogliamo che si proceda e si possa procedere per analogia. E se il fatto non trova riscontro, si stia a quanto dispone il diritto comune. (Cfr. 1.3, cc.43 e 69).

Capitolo 19

Di quelli che fanno pali di castagno

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che se alcuno di Carpineto o che abita in esso avrà fatto o avrà ordinato di fare pali di castagno, paghi per ogni palo soldi uno per la pena e altrettanto per l'ammenda al padrone del castagneto da venti pali in giù; da venti in su per ogni matta, paghi carlini sei da dividere tra la Curia e il padrone del castagneto.

Capitolo 20

Dei macellai

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che i macellai, dopo che per delibera dei Conestabili hanno ottenuto l'autorizzazione di tenere il macello, hanno l'obbligo di avere tutti e singoli i pesi in ferro ma non duplicati ossia la decina, la mezza decina, la terza decina, le due libbre, la mezza libbra e altri simili secondo che sarà necessario. E prima che i macellai ne facciano uso, questi pesi debbono essere bollati dagli intendenti a ciò deputati i quali debbono esercitare il proprio officio come si è detto nello statuto al capitolo sull'ufficio dei Soprastanti, (Cfr. 1.1, c.24) e secondo i pesi i macellai siano tenuti a vendere le carni e debbono avere le bilancie (Da Cocana, termine.

VOLTA). In caso che facciano altrimenti, siano puniti con la pena fissata dallo statuto sull'ufficio dei Soprastanti. E nei loro macelli destinati all'uso pubblico i macellai non possono vendere carni di animali morti sotto pena di carlini due per ogni volta E qualunque uomo di buona fama ha di accusare e si deve credere alla sua accusa con giuramento, e l'accusatore ha diritto alla quarta parte della pena. Parimenti disponiamo che i macellai non possono uccidere alcuna bestia bovina o bufalina se prima non l'hanno fatta

esaminare viva dai Soprastanti sotto pena di carlini due per ogni volta. Parimenti vogliamo che ogni macellaio prima che cominci a vendere carni porcine, è tenuto a dividerle e tagliarle e a separare i piedi anteriori e posteriori alle giunture e dopo averli separati e dopo averne tolto le unghie li venda insieme alle altre carni. Parimenti vogliamo che i suddetti macellai debbono e son tenuti a vendere il fegato con prezzo inferiore solo di un terzo a quello delle altre carni come sino ad ora si è costumato ed ancora si usa. E si aggiungano al presente statuto tutte e singole le disposizioni contenute nell'altro relativo nell'ufficio dei Soprastanti. (Cfr. 1.1, c.24).

F I N E